

L'ORDINE informa

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO



33

LUGLIO 2014



PIETRO MICCA

DE ANDRÉO FATELLI MC

SOLDATO MINATORE

DEFESE DELLA CITADELLA DI TORINO

L'11 AGOSTO 1706

ALL'IMBOTTITO DI ROMPERE DEI NEMICI

POSTO DI CENITA ROVINA

PER LE POLVERI

PER SACRIFICIO DELLA VITA

PER SALVA LA PATRIA



Torino
competere2
APPRENDISTATO

Alessandria
competere
APPRENDISTATO

Asti
competere
APPRENDISTATO

api
FORMAZIONE

Formazione su misura per apprendisti assunti con il nuovo Testo Unico

Con Api Formazione avrai la certezza di:

- Una presenza capillare sul territorio grazie a **più di 60 sedi** nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.
- Percorsi formativi semplici e precisi che garantiscono alle imprese il **corretto svolgimento della formazione obbligatoria**.
- Una **crescita professionale degli apprendisti** grazie alla formazione su misura appositamente progettata in base al ruolo professionale del giovane lavoratore.
- Un **coordinatore formativo** di riferimento che potrà visitare personalmente l'azienda.

Per informazioni: Numero verde gratuito 800-291.626
Email: apprendistato@apiform.to.it



FSE per il futuro

Per info: www.apiform.to.it
800 291 626



Numero 33 – luglio 2014

Pubblicazione bimestrale
edita dall'Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Torino

DIREZIONE

via Della Consolata 1 bis
10122 Torino
redazione@cdltorino.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Cristoforo Re

Registrazione Tribunale
di Torino n. 5146 del 13.05.1998

FOTOGRAFIE

In copertina: foto di Luisella Fassino.
ARCHIVIO Ordine Informa;
*ISTOCKPHOTO: (5).
*PHOTOXPRESS: (5-16-17-22-25-29).

COMITATO DI REDAZIONE RIVISTA

COORDINATORE: Fabrizio Bontempo,
Massimiliano Fico

HANNO COLLABORATO:

Andrea Ceccon
Elena Ferri
Elisa Sada
Gabriella Marengo
Giovanni Marcantonio
Luca Furfaro
Lucia Mussio
Luisella Fassino
Riccardo Travers
Stefania Vettorello
Stefano Zoffoli

PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE
at Studio Grafico – Torino

STAMPA

Higraf srl – Mappano (TO)

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TORINO
triennio 2013 – 2016

Presidente: Cristoforo Re
Segretario: Graziella Pagella
Tesoriere: Luisella Fassino
Consiglieri: Fabrizio Bontempo
Massimiliano Fico
Giovanni Marcantonio
Walter Peirone
Roberto Pizziconi
Luigino Zanella

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Filippo Carrozzo
Revisori: Livian Baldacci
Roberto Vergnano

www.cdltorino.it

CHIUSURA IN REDAZIONE 25-07-2014

Egregio Destinatario, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dal nostro Ordine professionale, nonché da enti e società esterne ad esso collegati, solo per l'invio di materiale amministrativo, professionale, commerciale derivante dall'attività di Consulenti del lavoro. La informiamo inoltre che ai sensi del titolo II del citato decreto, lei ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di legge.

3 L'EDITORIALE DEL PRESIDENTE *di Cristoforo Re*

INTERIOR*MENTE

5 QUALE FUTURO PER TORINO *a cura di Fabrizio Bontempo*

NOTIZIE DALLE COMMISSIONI

7 PROPOSTE DALLA COMMISSIONE STUDI *a cura di Giovanni Marcantonio*

ATTUAL*MENTE

13 TRASFERTA E TRASFERTISMO *a cura di Elisa Sada*

15 POS? NON POSSIAMO! *a cura di Elena Ferri*

19 DECRETO INGIUNTIVO *a cura di Lucia Mussio*

20 I BIT (QUESTI SCONOSCIUTI) NELLO STUDIO PROFESSIONALE *a cura di Stefano Zoffoli*

22 770/2014: IL GIUSTO TEMPO *a cura di Massimiliano Fico*

23 DA "CAPORALI" A CERTIFICATI *a cura di Luca Furfaro*

LIBERA NOS ENPACL

24 GARANTIAMOCI LE PENSIONI *a cura di Riccardo Travers*

GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO

26 LE "F" DI FIUGGI *a cura di Andrea Ceccon*

LETTI PER NOI

29 COSA TIENE ACCESE LE STELLE *a cura di Stefania Vettorello*

DOVE ANDIAMO

30 PASSEGGIANDO PER TORINO GUIDA TURISTICA E AMATORIALE DI TORINO E DINTORNI *a cura di Gabriella Marengo*

In copertina

"Passepertutt" Pietro Micca, minatore da Sagliano d'Andorno (ora Sagliano Micca) eroe Piemontese dell'assedio di Torino del 1706, che facendo saltare la galleria in cui lui stesso si trovava, impedì ai Francesi di penetrare nella città.

Una morte bianca ante litteram, ma il regio decreto di istituzione dell'INFAIL (Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) arriverà dopo 227 anni, nel 1933.

La povera vedova Maria Bonino, in una supplica inviata al duca Vittorio Amedeo II, implorò una pensione e ottenne un vitalizio di due pani al giorno. Nel 1709 si risposò con un certo Lorenzo Pavanella.

Le note storiche finiscono qui e non è dato sapere se il duca revocò la prestazione concessa alla signora Maria a causa del nuovo matrimonio.

COMMISSIONI UNITARIE ORDINE – U.P. ANCL – GRUPPO GIOVANI C.D.L.

DELEGATI ALLA CASSA PREVIDENZA ENPACL
*CARROZZO Filippo, OPERTI Marco, RIVOLTA
Maura, TRAVERS Riccardo*

CONSIGLIERE RELATORE LIQUIDAZIONE PARCELLE
PEIRONE Walter

RAPPORTI CON INPS:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: PAGELLA Graziella;
Referente ANCL: LAIOLO Massimo;
Componenti: ACCATTINO Silvia (Sede di
Ivrea), COMOLLO Alberto, FURFARO Luca,
GALLO Pierluigi,
LISDERO Danilo (Sede di Pinerolo),
ODDENINO Anna.*

RAPPORTI CON INAIL:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: PIZZICONI Roberto;
Referente ANCL: BROGLIO Alessio Maria;
Componenti: BRAVO Lucia, CERUTTI Ezio,
DIMATTEO Vincenzo, GALLO Pierluigi, GIUSIO
Giuseppe, TOMAINO Davide.*

RAPPORTI CON DTL – DRL – PREFETTURA –
PROVINCIA & ENTI VARI:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: FASSINO Luisella;
Referente ANCL: LAIOLO Massimo;
Componenti: BRAVO Lucia, BORGNO Pietro,
CENNI Simone, MARCANTONIO Giovanni,
TARDITO Luisella, TOYE Giulia,*

RAPPORTI CON AGENZIA DELLE ENTRATE E
FISCALE:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: ZANELLA Luigino;
Referente ANCL: GIANNONE Michele;
Componenti: BALDACCÌ Livian, DE CRIGNIS
Aldo, FICO Massimiliano, PANGALLO Laura,
SADA Elisa.*

TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO CDL – ODCEC:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: BONTEMPO Fabrizio;
Referente ANCL: GIANNONE Michele;
Componenti: BATTAGLIA Tiziana, BIANCHI
Claudio, CORRENTE Gianluca, DE CRIGNIS
Aldo, DEIDDA Silvia, GIOVANNINI Marta.*

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON UNIVERSITA':
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: BONTEMPO Fabrizio;
Referente ANCL: LAVECCHIA Oriana;
Componenti: BARBERO Maria Elena,
BONGIOVANNI Gianluca, D'ALBERTI Fabio,
FURFARO Luca, GRAVILI Marco, NATOLI
Paola.*

RAPPORTI CON OO.SS. & DATORIALI – RAPPORTI
CON I PARLAMENTARI:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: BONTEMPO Fabrizio;
Referente ANCL: COALOVA Francesca;
Componenti: BASANO Elio, CORRENTE
Gianluca, GALOPPO Stefano, MAURINO
Erica, MURARO Sara, TRAVERS Riccardo.*

COMMISSIONE PRATICANTI
E CORSO PRATICANTI:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: PIZZICONI Roberto;
Referente ANCL: MURARO Sara;
Componenti: BROGLIO Alessio Maria,
CARBONE Simona, FURFARO Luca,
GERARDI Massimiliano, GIUSIO Giuseppe,
LAVECCHIA Oriana.*

COMMISSIONE F.C.O.:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: PAGELLA Graziella;
Componenti: BONISOLI Andrea, BONTEMPO
Fabrizio, BORGNO Pietro, PIZZICONI Roberto,
ZANELLA Luigino.*

COMMISSIONE DEONTOLOGICA:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: PEIRONE Walter;
Componenti: FURFARO Luca, GIUSIO
Giuseppe, PUTRINO Enrico, TRAVERS
Riccardo, VETTORELLO Stefania.*

COMMISSIONE CERTIFICAZIONE CONTRATTI:
*Segretario: FICO Massimiliano;
Componenti effettivi: RE Cristoforo
(Presidente CPO To), BALDACCÌ Livian,
BATTAGLINI Francesco, BONTEMPO Fabrizio,
DE CRIGNIS Aldo, DEIDDA Silvia, FASSINO
Luisella, HERTEL Loredana, LISDERO Danilo,
LOCATI Rinaldo, MARCANTONIO Giovanni,
NATOLI Paola, ODDENINO Anna, OSTONI
Massimo, PIZZICONI Roberto, POSTA Laura,
TARDITO Luisella, TRAVERS Riccardo, VIALE
Claudia, ZANELLA Luigino;
Membri di sottocommissione: BORGNO
Pietro, CECCON Andrea, CENNI Simone,
GERARDI Massimiliano, GIUSIO Giuseppe,
LAVECCHIA Oriana, MASELLI Daniela,
SANTOPOLI Irma, VETTORELLO Stefania,
ZINGARIELLO Pasqualina*

COMMISSIONE STUDI:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Coordinatori CPO - To: FASSINO Luisella e
MARCANTONIO Giovanni;
Referente ANCL: CARBONE Simona;
Componenti: BASANO Elio, BATTAGLINI
Francesco, BONISOLI Andrea, BONTEMPO
Fabrizio, BOFFA MORGANTINI Ugo,
CARLASSARA Giancarlo, CHIADO' PULI Paola,
COALOVA Francesca, CORRENTE Gianluca,
FERRI Elena, FICO Massimiliano, FORNELLO
Enrico, FURFARO Luca, GALLO Pierluigi, LA
ROCCA Claudio, LISDERO Danilo, MASELLI
Daniela, MAURINO Erica, MUSSIO Lucia,
NATOLI Paola, ODDENINO Anna, PEGOLO
Zaira, PEPÉ Fabio, PIZZICONI Roberto, SADA
Elisa, TRAVERS Riccardo, ZANELLA Luigino,
ZINGARIELLO Pasqualina.*

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ:
*Presidente CPO - To: RE Cristoforo;
Presidente ANCL U.P. To: OPERTI Marco;
Coordinatore CPO - To: FASSINO Luisella;
Referente ANCL: LAVECCHIA Oriana;
Componenti: CARBONE Simona,
MANASSERO Mirella, MURARO Sara,
PEIRONE Walter.*

EDITORIALE

Quei lettori che hanno avuto e continuano ad avere la pazienza di leggere questi miei editoriali sanno che quando assunsi l'incarico di presiedere l'Ordine provinciale di Torino mi posi l'obiettivo locale di stringere e consolidare rapporti con le Istituzioni provinciali e regionali, migliorare quelli con gli altri Ordini piemontesi e soprattutto rafforzare le sinergie con il consiglio nazionale. Discuteremo approfonditamente in Assemblea i risultati ottenuti anche se credo che buona parte se non tutti siano stati raggiunti. L'ultimo, in ordine di tempo è stato l'accordo ottenuto con tutti i presidenti di Piemonte e Valle d'Aosta sul nominativo da proporre per l'elezione dei consiglieri al prossimo Consiglio Nazionale. Questo candidato sarà finalmente, dopo molti anni, un torinese Giovanni Marcantonio. Non intendo sprecare tempo per illustrare i meriti del collega, resta il fatto che questi siano stati ampiamente e unanimemente riconosciuti da tutti gli organi piemontesi e valdostani della nostra Categoria. Quando si parla di elezioni immediatamente il pensiero ci associa al sindacato. Quante volte, nel corso degli anni, mi sono posto la domanda se, nelle libere professioni ed in presenza di un Ordine a cui tutti sono iscritti, sia necessaria la presenza di un sindacato e quale sia il ruolo che esso è chiamato a svolgere. La domanda nasce dall'osservazione che il compito del sindacato si è spesso esaurito esclusivamente nella critica, nell'intralcio e nella con-

correnza nei confronti delle attività dell'Ordine stesso. Proverei a partire da due osservazioni di natura strettamente giuridica. La prima: tutti gli esercenti una professione intellettuale ordinistica sono obbligati, per legge, ad essere iscritti all'albo professionale, tenuto dall'Ordine. La seconda: gli ordini hanno, fra gli altri, il compito di curare "il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale": questa è esattamente la dizione della nostra legge istitutiva. Dalla prima osservazione discende la conclusione che la presenza di un sindacato è necessaria ai fini della stipula dei contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente degli esercenti la professione. L'Ordine non ha titolo per stipulare, in quanto vincolerebbe tutti gli iscritti mentre la nostra legislazione prevede che i contratti collettivi siano obbligatori solo per gli iscritti alle parti sindacali contraenti. Dalla seconda osservazione si evince che l'Ordine non ha solo una funzione "notarile" ovvero di tenuta dell'albo professionale, come qualcuno cerca di sostenere, ma ha anche i compiti di difesa dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e di tutela unitaria degli interessi della categoria. Sul tema delle associazioni sindacali delle libere professioni è interessante osservare come vi siano casi in cui, come quello dei consulenti del lavoro, l'associazione preesisteva all'istituzione dell'Ordine; altri in cui è stata

costituita per iniziativa di un gruppo di iscritti all'ordine già esistente ed infine altri in cui l'associazione sindacale non esiste proprio. Venendo alla nostra Categoria, ricordiamo che, nel 1969, si tenne un Consiglio nazionale dell'ANCL in cui, dopo accesa discussione, si decise che, sebbene fosse stata riconosciuta l'esistenza dei Consulenti del lavoro con la legge 1081 del 1964, non si sarebbe disciolto il sindacato, anche in considerazione del fatto che, a Milano, era stata costituita un'altra organizzazione sindacale (il SICLAM) assai aggressiva nei confronti dell'ANCL e del Consiglio nazionale dell'Ordine (che ancora non si definiva così). Nacque così un periodo in cui l'Ordine aveva la veste di "governo" della categoria ed i sindacati giocavano il ruolo dei "partiti politici", combattendosi fra loro per raggiungere la maggioranza in occasione delle tornate elettorali. Appare chiaro che, in un simile quadro, le energie intellettuali, fisiche ed economiche dei contendenti si esaurivano spesso in uno sterile scontro intestino, anziché rivolgersi all'esterno per realizzare gli interessi della categoria che, nel migliore dei casi, subivano un rallentamento nell'acquisizione dei risultati. Confermando il principio secondo cui ... "il potere logora chi non ce l'ha", gli altri sindacati, con gli anni, sono poco a poco scomparsi confluyendo nell'ANCL che è divenuto Sindacato Unitario. L'unitarietà del sindacato non comporta, però, che non vi

siano più scontri intestini, anzi. Non è difficile comprendere che il Sindacato Unitario è l'unica struttura organizzata in grado di produrre liste elettorali che obbediscono alle norme regolamentari dell'Ordine e dell'Ente di previdenza della Categoria, per cui chi ambisce ad occupare un ruolo in queste strutture è costretto, giocoforza, ad inserirsi fra i gangli del sindacato. L'umana litigiosità, mossa dallo spirito arrivista, fa sì che periodicamente accada, ancor più sul piano locale che sul piano nazionale, che si accendano risse e contrasti, anche feroci, su argomenti pretestuosamente e volutamente enfatizzati. Questi fenomeni, com'è ovvio, danneggiano l'intera collettività professionale in quanto distruggono o addirittura scoraggiano definitivamente coloro che si sono messi a disposizione per



gestire, disinteressatamente e nel migliore dei modi, gli organismi ufficiali della categoria. Starebbe alla collettività, che tuttavia nella maggior parte dei casi non è al corrente di questi comportamenti, punirli con l'assenteismo e con il disimpegno, accertandosi che chi si offre per guidare l'organizzazione sindacale lo faccia per spirito di servizio nei confronti dei Colleghi e non con lo scopo di annidarsi o intrufolarsi in un organismo che utilizza la litigio-

sità per assecondare le loro immeritate ambizioni. Vorrei ricordare quanti problemi abbiano gli Ordini a livello nazionale ed europeo in quanto sono visti come lobby a difesa degli iscritti mentre la nostra costituzione li pone a difesa della fede pubblica. Ecco perché non è pensabile ad un sindacato che guidi l'Ordine ma solo ad un sindacato che lo affianchi e supporti in ogni sua iniziativa.

Cristoforo Re
Presidente CPO

Si è spento il collega Carlo Caretta, Presidente provinciale del nostro Consiglio dell'Albo dal 1968 al 1974 e successivamente del Consiglio dell'Ordine dal 1981 al 1983.

Ai colleghi Roberto e Andrea e alle loro famiglie giungano le condoglianze della redazione, del Consiglio Provinciale e del Collegio Revisori dell'Ordine di Torino

“So esattamente quanto lavoro svolgo per ogni cliente e quanto posso addebitargli. Taglio i tempi di gestione delle attività ripetitive.

Grazie StudioPlan. Grazie TuttOK. Grazie Elepta.”



StudioPlan di Syslab è un software indipendente dall'applicazione usata per gestire il personale e le paghe, che consente di tenere sempre sotto controllo le attività da svolgere per i clienti, le prestazioni effettuate e lo stato di avanzamento delle pratiche, la parcellazione e gli incassi. StudioPlan consente un controllo di gestione trasparente, permettendo l'analisi puntuale delle marginalità per cliente e per singola pratica e l'incidenza sul totale dello studio di costi e ricavi.

TuttOK Evolution di ItalStudio è un "gestore intelligente" degli invii telematici. In pratica, TuttOK Evolution gestisce Entratel e offre ulteriori funzionalità che consentono di ridurre i tempi di controllo, trasmissione e ricezione delle ricevute, tagliando i costi di gestione degli archivi e di ricerca dei documenti e aumentando così l'efficienza dello studio. Per esempio, TuttOK Evolution semplifica l'intero processo di trasmissione all'INPS dei flussi contributivi e retributivi Uniemens/DMA 2.



QUALE FUTURO PER TORINO

A colloquio con il Sindaco di Torino PIERO FASSINO



Piero Fassino è nato ad Avigliana (Torino) il 7 ottobre 1949

Laureato in Scienze Politiche, è stato eletto Consigliere Comunale a Torino nel 1975 e Consigliere Provinciale nel 1980.

Deputato a partire dal 1994, ha svolto il ruolo di Sottosegretario agli Esteri nel governo Prodi, Ministro del Commercio Estero nel governo D'Alema e Ministro della Giustizia nel governo Amato.

Sindaco della Città di Torino dal 2011.

La crescita continua della città non tocca più un solo settore, come invece accadde 50 anni fa, quali saranno le aree più coinvolte?

Per un secolo capitale manifatturiera, Torino è stata una tra le prime città produttive in Italia a fare i conti, a partire dagli anni 80, con la crisi strutturale dell'industria automobilistica, e ad affrontare la nuova sfida portata dalla globalizzazione e dall'apertura dei mercati. Ma la radicata tradizione imprenditoriale, maturata lungo più un secolo, ha giocato un ruolo decisivo nel favorire un ampio processo di investimenti e di riconversione industriale, consentendo un'economia al passo con i tempi, competitiva a livello internazionale. E il fatturato del distretto torinese ci vede nelle statistiche nazionali collocati oggi al secondo posto per esportazioni, dove sono riconosciute esperienza, spirito innovativo e capacità. È una scommessa la nostra: quella di un territorio sano che, con le istituzioni e le parti sociali, crede fortemente nel lavoro e che ha una visione del futuro ottimista, pur cosciente delle difficoltà di sei anni di crisi che hanno inciso sulla "carne viva". Saranno naturalmente determinanti le politiche del nuovo governo in fatto di lavoro e negli investimenti ed è soprattutto necessario

che riprenda a essere attivo e strategico il sistema creditizio.

La città è mutata negli ultimi anni, quale identità ha assunto?

È grazie alla metamorfosi della città che Torino negli ultimi vent'anni ha assunto un'identità "plurale", diventando più terziaria con una significativa presenza finanziaria, accrescendo le attività di ricerca e di innovazione, valorizzando il ruolo delle Università, promuovendo cultura e formazione e così incorporando compiutamente i connotati di una metropoli europea, al passo con le tecnologie smart, pronta all'ammodernamento infrastrutturale. I cantieri per le residenze universitarie, i progetti per la trasformazione di ampie porzioni di città nell'area Nord, dimostrano la vitalità di un settore, quello edilizio, in crisi altrove.

Quali fattori sono stati determinanti per la rinascita della città?

Volano di questa rinascita è stata senza dubbio la straordinaria impresa delle Olimpiadi invernali, che nel febbraio 2006 ha portato Torino sulla ribalta mondiale. Così come ha replicato l'esperienza olimpica la promozione del 150° dell'Unità d'Italia. Sulla stessa falsariga siamo oggi attivi per cogliere al meglio l'opportunità rappresentata dall'Esposizio-



ne Universale del 2015, a 40 minuti da Torino.

Torino sta aprendo le porte al "mercato estero", quali saranno secondo lei i settori piu' interessati?

Oggi, più che nel passato, fondi stranieri dimostrano interesse a portare a Torino i loro investimenti. Merito senz'altro di una città sempre più attrattiva, dove è desiderabile vivere e lavorare. Torino ha dunque tutte le carte in regola per incrementare la presenza di imprenditori stranieri che decidano di investire qui il loro denaro e il loro know-how. Il protezionismo dei mercati è un'idea archiviata dalla globalizzazione. Oggi le imprese vincenti sono quelle esportano in mercati dove contemporaneamente aprono impianti. E noi a Torino siamo pronti ad accoglierle.

Per quanto riguarda l'industrializzazione cosa si aspetta dai prossimi anni?

Decisiva è la presenza di capitale umano qualificato, di un bacino di innovazione e ricerca rinforzato dalla presenza della validissima struttura universitaria – Politecnico e Università – dove sono ospitate start up e soprattutto da una Pubblica Amministrazione che coniuga negoziabilità alla tempestività nel rilascio di autorizzazioni. Solo qualche mese fa, a gennaio, è stata annunciata la completa integrazione tra Fiat e Chrysler e la nascita del Gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Si tratta della conclusione di un processo di integrazione iniziato cinque anni fa per creare un grande gruppo industriale dell'auto, il settimo nel mondo, in grado di competere su ogni area

di mercato e con prodotti di ogni gamma e fascia di prezzo.

Se fossero rimaste imprese distinte Fiat e Chrysler oggi probabilmente non esisterebbero più. La nascita del nuovo gruppo è una grande opportunità per il sistema industriale di Torino, che permette alla Fiat di tornare a essere un produttore automobilistico competitivo a livello mondiale, di dare certezze occupazionali ai suoi lavoratori e di offrire nuove opportunità al vasto settore di aziende della componentistica.

Noi vogliamo che la Fiat continui a considerare l'Italia un pilastro strategico e Torino il suo headquarter in Europa. E sentiamo la responsabilità di agire per creare l'ambiente più opportuno e funzionale. Al tempo stesso Torino è sede di un'importante distretto dell'aerospazio – con Alenia e molte aziende del suo indotto – e ha una consolidata struttura nel settore delle telecomunicazioni. A ciò si aggiunga la crescita di settori nuovi, come industria energetica.

Quale futuro per la capitale dell'auto?

Torino continua a essere uno dei più importanti hub dell'auto del mondo, perché qui opera un produttore finale – Fiat Chrysler – e un ampio settore dell'indotto e della componentistica. La città, inoltre, è sede di un numero crescente di attività di ricerca, innovazione, ideazione, design e stile di grandi gruppi internazionali: non solo Fiat, ma anche GM, con la Powertrain al Politecnico e Volkswagen che ha spostato qui da Verona la direzione

commerciale. La scelta di FCA di scommettere su prodotti di alta gamma, con investimenti su Maserati e il rilancio dell'Alfa Romeo consentirà all'indotto torinese di misurarsi su nuove sfide, con importanti opportunità sul mercato mondiale e per lo sviluppo di nuove tecnologie.

a cura di Fabrizio Bontempo



PROPOSTE

DALLA COMMISSIONE STUDI

Un interessante contributo della Commissione studi in materia di normativa del lavoro.

Il Disegno di Legge Delega Lavoro n. 1428/2014 affronta differenti profili di intervento e in particolare propone deleghe al Governo per le riforme in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive, semplificazione delle procedure e degli adempimenti, riordino delle forme contrattuali, maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe. Il documento si compone di sei articoli relativi ai singoli aspetti considerati, prevedendo l'esercizio di tali deleghe da parte del Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

Nel più ampio disegno di semplificazione ed evoluzione del mercato del lavoro, le proposte di modifica di segui-

to formulate dovrebbero essere affiancate dalla riforma del Titolo V della Carta Costituzionale e in particolare dell'art 117 della stessa

Un numero rilevante di problematiche nella gestione dei rapporti di lavoro discende direttamente dalla scelta di operare in modalità concorrente in relazione a varie materie che riguardano da vicino il mondo del lavoro. L'auspicata e già annunciata svolta in chiave semplificata e sburocratizzata della materia deve necessariamente passare attraverso un ripensamento delle regole anche costituzionali attraverso una significativa riforma che offra strade alternative al contenzioso Stato/Regioni presso la Corte Costituzionale o vie più rapide del passaggio in Conferenza Stato/Regioni

DISEGNO DI LEGGE N. 1428/2014

SENATO DELLA REPUBBLICA DELEGA LAVORO

Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

ART. 1- (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI)

1 Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata

All'art 1 comma 2 lettera a) punto 6) si aggiunge alla fine del periodo: e della coincidenza di quest'ultimo con quello presuntivo; Occorre introdurre meccanismi di premialità finalizzata alla maggior aderenza delle ore di integrazione richieste con quelle realmente usufruite;
All'art 1 comma 2 lettera a) punto 7) si aggiunge alla fine del periodo: anche attraverso la costituzione di un unico fondo presso l'Inps finanziato dai rispettivi siste-

in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

2 Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

mi di bilateralità; È necessario evitare una eccessiva frammentazione dei fondi di solidarietà di cui alla Legge 92/2012, al fine di una più omogenea e semplificata contribuzione agli stessi che garantisca parità di trattamento nell'accesso agli strumenti di sostegno per i lavoratori indipendentemente dal settore merceologico o dal Ccnl applicato
All'art 1 comma 2 lettera b) punto 1) dopo la parola Aspi si aggiunge: e della relativa contribuzione

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;

2) semplificazione delle procedure burocratiche, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;

4) revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori ed alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato;

5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e modulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28/9/2012, n. 92

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria: **1)** rimodulazione dell'Assicurazione Sociale per l'impiego (ASpl), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpl, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e

La modifica si rende necessaria per evitare contribuzioni inique in relazione al contributo di licenziamento, il quale in relazione alle disposizioni vigenti non è rapportato all'orario di lavoro ed è dovuto anche laddove il lavoratore non possiede le caratteristiche per accedere all'Aspi. Anche a voler ammettere l'esistenza del principio di solidarietà, è indiscutibile che almeno una parte del contributo che i datori di lavoro sono chiamati a corrispondere per l'indennità economica di malattia sia destinato a coprire l'indennità economica stessa erogata e non può integralmente risolversi nell'ottica della solidarietà. Se così fosse allora ci troveremo davanti non ad un «contributo» ma ad un vero e proprio «tributo» in relazione al quale dovrebbe operare il diverso principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Costituzione, principio del tutto estraneo al pagamento così come preteso dall'Istituto convenuto.

In riferimento alla procedura di cui all'art 7 della legge 604/66 in caso di esito positivo della conciliazione, definita con una risoluzione consensuale, è prevista, in deroga al regime ordinario, l'erogazione dell'Aspi al lavoratore. Tale condizione di miglior favore si applica tuttavia solo ai datori di lavoro che possono accedere alla procedura e pertanto rientranti nel campo di applicazione dell'art 18 L 300/70. Si realizza una evidente disparità di trattamento tra lavoratori discendenti esclusivamente dalla dimensione aziendale.

All'art 1 comma 2 lettera b) punto 3) dopo la parola "continuativa" si aggiunge: ed

continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpl, di una prestazione, priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori particolarmente ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b):

1) individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali.

All'art 1 comma 2 lettera a) punto 2) si aggiunge alla fine del periodo: e criteri di valutazione oggettiva dei requisiti ai fini dell'accesso;

Al fine di arginare comportamenti elusivi, è utile stabilire criteri di valutazione oggettivi ai fini della concessione dell'ammortizzatore sociale con particolare riferimento agli strumenti che intendono sopperire a crisi temporanee di mercato in ausilio ai fondi derivanti dalla bilateralità

agli associati in partecipazione con apporto di lavoro

Commento art 1 comma 2 lettera b) punto 4)

Tale previsione dovrà essere calibrata attentamente al fine di non penalizzare eccessivamente i lavoratori. In ogni caso sarebbe utile limitare la contribuzione figurativa solo ai fini di eventuali operazioni di cumulo, totalizzazione, riscatto o in riferimento a limiti contributivi minimi per l'accesso alla pensione o ad altre prestazioni. È necessario altresì prevedere eventuali forme di riscatto facoltative per preservare la possibilità di ricostruire la carriera contributiva da parte del lavoratore

Commento art 1 comma 2 lettera c) punto 1)

Si rileva l'assenza di previsioni di politiche attive che intreccino l'utilità sociale con l'opportunità di favorire un periodo di formazione per il reinserimento lavorativo



ART. 2 – (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE)

1 Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3.

2 Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)** razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione;
- b)** razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego ed autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
- c)** istituzione, ai sensi dell'ar-

Commento art 2 comma 2 lettera a)

È necessario potenziare anche gli incentivi normativi, armonizzando i profili assicurativi e contributivi

All'art 2 comma 2 lettera d) alla fine del periodo si aggiunge: nonché di comitati tecnici ai fini consultivi

La collaborazione con gli ordini professionali ed in particolare con l'ordine dei Consulenti del Lavoro assume un valore aggiunto e strategico nell'attuazione delle politiche del lavoro, anche alla luce del ruolo di terzietà garantito dagli stessi



ticolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Agenzia nazionale per l'occupazione, d'ora in poi Agenzia, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

e) attribuzione all'Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl;

f) razionalizzazione degli enti ed uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

g) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

h) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

i) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità

d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

l) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;

m) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale;

n) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

p) mantenimento in capo alle Regioni e Province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;

q) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione

dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
r) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;
s) completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.



CAPO II

MISURE IN MATERIA DI RIORDINO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DI SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA CONCILIAZIONE

Art. 3 – (Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti)

1 Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi, anche di carattere innovativo, contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

2 Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)** razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connesse con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;
- b)** eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
- c)** unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, quali ad esempio gli infortuni, e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
- d)** promozione delle comu-

All'art 3 comma 2 lettera

a) dopo la parola "norme" si aggiunge: o istituzione di procedure certificative

La modifica potrebbe portare supporto legislativo alla nuova Asseco, semplificare le procedure di appalto e di rilascio del Durr

b) dopo la parola "interpretativo" si aggiunge: e di regolazione del periodo transitorio

La modifica si rende necessaria affinché non si verifichino incertezze applicative delle disposizioni derivanti da nuove norme spesso introdotte con decreto legge e poi convertite con modificazioni in legge. È necessario esercitare correttamente il potere di cui all'art 77 della Costituzione affinché si abbia certezza che le modifiche assumano valore retroattivo dall'entrata in vigore del decreto legge e venga regolata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con gradualità

Nell'esercizio della delega si dovrebbe altresì tenere in considerazione l'eccessivo utilizzo di presunzioni legali relative ed assolute, con inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro in materia di qualificazione dei contratti di lavoro

All'art 3 comma 2 lettera

d) alla fine del periodo si aggiunge: anche attraverso la previsione di standard tecnici telematici univoci a livello nazionale;

La modifica si rende necessaria per evitare l'eccessiva frammentarietà di comunicazione di dati secondo requisiti

nicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei

e) revisione del regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano la immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita;

f) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

tecnici stabiliti di volta in volta dall'ente ricevente. Si pensi al variegato panorama di enti bilaterali, fondi sanitari, fondi di previdenza complementare, i quali stabiliscono in via del tutto indipendente e differente tra di loro le modalità di ricezione dei dati e dei relativi versamenti

Commento art 3 comma 2 lettera e)

Revisione dell'istituto del cumulo giuridico, così come definito dalla legge 689/81 ovvero valutazione dell'unicità della condotta violativa che configura la fattispecie della continuazione in relazione a sanzioni che ineriscono a violazioni di norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, senza la necessità di proporre memorie difensive e prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, essendo tale disciplina direttamente derivante dalle disposizioni di legge per le quali non è richiesto alcun atto autorizzativo o di richiesta da parte del soggetto sanzionato per la relativa applicazione

All'art 3 comma 2 lettera g)

dopo la parola "cittadino" si aggiunge: e della registrazione della formazione formale e non formale. La modifica garantirebbe maggiore certezza nella certificazione della formazione in apprendistato e tirocinio, semplificando la registrazione e la validazione della componente formativa di tali contratti

Art. 4 – (Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali)

1 Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità:

- a)** individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;
- b)** redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere la introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti
- c)** introduzione, eventualmente anche in via spe-

Commento art 4 parte preliminare:

Sarebbe utile prevedere l'estensione dei poteri delle commissioni di certificazione anche alla procedura di licenziamento ex art 7 della legge 604/66 attraverso la modifica della legge 183/2010. Segue proposta modifica legislativa: Art 31 Legge 4 novembre 2010, n. 183 (collegato lavoro) Comma 13.

Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, nonché la procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/66

All'art 4 comma 1 lettera b)

alla fine del periodo si aggiunge: e particolare sostegno dell'attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani; Sarebbe utile concentrare l'utilizzo del lavoro a tutele crescenti per determinate situazioni soggettive (fasce deboli quali giovani, donne, ultracinquantenni) e/o oggettive (start-up, piani di investimento)

All'art 4 comma 1 lettera c) dopo la parola "subordinato" si aggiunge: e parasubordinato. La modifica è tesa ad arginare il fenomeno delle collaborazioni atipiche con livelli retributivi fortemente bassi estendendo l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro aventi per oggetto una prestazione di lavoro. Occorre valutare attentamente le ripercussioni in termini di incremento

rimientale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

e) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo di cui alla lettera b), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative

del costo del lavoro legato all'imponibile previdenziale, laddove il salario minimo abbia soglie molto alte in rapporto al settore, localizzazione geografica e altro. All'art 4 comma 1 lettera e) alla fine del periodo si aggiunge: con previsione di un regime transitorio per la cessazione di tali rapporti. La modifica appare utile al fine di accompagnare il mercato del lavoro al mutato contesto giuslavoristico

Art. 5 – (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione)

1 Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, limitatamente all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lett. c), con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2 Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)** ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
- b)** garanzia, per le lavora-

trici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) abolizione della detrazione per il coniuge a carico ed introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;

d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti, con l'attività lavorativa;

e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.

Art 5 comma 2 lettera c) :
abrogazione

Art. 6 – (Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)

1 I decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2 Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 3 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

3 Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della

presente delega, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

4 Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo evidenziatesi.

proposte
di modifica a cura di
Giovanni Marcantonio

TRASFERTA e TRASFERTISMO

alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione

Le trasferte di lavoro per i dipendenti sono sotto la lente di ingrandimento della Corte di Cassazione; negli ultimi anni infatti, la giurisprudenza sta rivedendo il consolidato orientamento della prassi ridefinendo gli elementi di qualificazione dei trasfertisti.

La Cassazione rende più oneroso il lavoro in trasferta in quanto il passaggio dal regime della trasferta a quello del trasfertismo penalizza fortemente le imprese sul piano fiscale e contributivo.

PRASSI NELL'ULTIMO DECENNIO

A seguito dei chiarimenti di prassi emanati negli anni dall'Amministrazione Finanziaria e dall'Ente Previdenziale INPS, si era consolidato l'orientamento secondo cui il regime fiscale della trasferta potesse essere determinato in base alla modalità di erogazione del trattamento economico.

Il consolidato orientamento di questi anni trova altresì ragione nel vuoto normativo di una definizione puntuale del concetto di trasferta e di trasfertismo.

L'INPS con messaggio del 5 dicembre 2008 n. 27271, aveva precisato che non essendo stato emanato un decreto ministeriale di individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti, trovano applicazione i criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria nella C.M. 23 dicembre 2013 n. 326/E (¶2.4.2), che individua alcuni elementi che possono ricondurre al trasfertismo:

- la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;

- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione alla non abitualità della sede di lavoro, di una indennità o maggiorazione retributiva fissa non strettamente legata alla trasferta.

Secondo la posizione dell'Inps, affinché si possa ricondurre la figura di un lavoratore a quella del trasfertista, devono ricorrere tutte e tre le suddette condizioni. I primi due elementi possono rimandare alla distinzione tra attività di trasferta e di trasfertista ma affinché si rilevi quest'ultima figura, è necessario che la corresponsione della maggiorazione retributiva sia fissa in ragione dell'impossibilità di definire i giorni effettivi in cui il lavoratore è in trasferta. Pertanto, secondo l'Istituto di previdenza, quando l'indennità o la maggiorazione viene corrisposta sulla base di tutte e tre le condizioni sopra esposte, è prevista una riduzione al 50% della base imponibile. Differentemente, nel caso in cui un dipendente abbia una sede fissa di lavoro e venga incaricato

occasionalmente di svolgere un'attività fuori dalla stessa, si rientra nella disciplina ordinaria della trasferta e quindi in tre possibili regimi di rimborso.

L'individuazione della macro categoria dei lavoratori trasfertisti e di quelli in regime di trasferta, risulta quindi rilevante ai fini della definizione del trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme erogate.

I LAVORATORI IN TRASFERITA

Per trasferta si intende la temporanea assegnazione del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella abituale disciplinata nel contratto di lavoro. Il datore di lavoro ricorre a questo istituto per far fronte ad esigenze di carattere transitorio, trasferendo provvisoriamente uno o più lavoratori che rientreranno al termine dell'esigenza nella sede abituale.

- Il regime fiscale delle trasferte effettuate all'interno del territorio comunale è disciplinato dall'ultimo periodo dell'art. 51 del TUIR che prevede la tassazione delle indennità e dei rimborsi spese percepiti per le trasferte.

Nel definire l'ambito territoriale deve intendersi l'ambito comunale in cui il lavoratore ha la propria sede abituale di lavoro, non rilevando l'ampiezza dell'estensione territoriale comunale. L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che i rimborsi delle indennità chilometriche riconosciuti ai dipendenti per le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito imponibile. Unica eccezione è prevista per i rimborsi di



spese di trasporto, all'interno del comune, giustificate da documenti provenienti dal vettore (ricevute del taxi, biglietto dell'autobus).

- Il regime fiscale delle *trasferte al di fuori del territorio comunale* è disciplinato dai primi tre periodi dell'art. 51 del TUIR – comma 5-. L'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione 56/E/2000 ha chiarito come la suddetta previsione normativa trovi applicazione esclusivamente quando l'indennità viene erogata in relazione ai giorni in cui la prestazione lavorativa è effettuata al di fuori della sede. Pertanto, tale indennità non spetta nei giorni in cui il lavoratore non presta attività.

Se le trasferte avvengono fuori del comune dove ha sede l'azienda, la disciplina fiscale e la C.M. 23 dicembre 1997 n.362/E (Et 2.4.1) precisano come sia possibile distinguere tre sistemi alternativi tra loro di rimborsi:

- indennità forfetaria;
- rimborso analitico;
- rimborso misto.

Al riguardo, è opportuno precisare che la scelta per

uno dei sistemi sopra elencati va fatta con riferimento all'intera trasferta pertanto, non è possibile nell'ambito di una stessa trasferta adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova al di fuori della sede di lavoro.

**Approfondimenti nella tabella in fondo pagina.*

I LAVORATORI TRASFERTISTI

Il trasfertista invece, è il lavoratore che per contratto è tenuto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e al quale viene riconosciuta, anche con carattere di continuità, un' indennità o maggiorazione retributiva. In ragione della natura del lavoratore trasfertista, l'art. 51 comma 6 del TUIR stabilisce che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a fronte di detti trasferimenti concorrono a formare la base imponibile, sia ai fini fiscali che a quelli previdenziali, nella misura pari al 50% dell'intero ammontare.

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 25/I/0008287 del 20 giugno 2008, rispondendo

ad un quesito della Direzione provinciale del Lavoro di Vercelli sulle trasferte nel settore edile e metalmeccanico, ha affrontato l'istituto della trasferta c.d. "occasionale" e della c.d. "trasferta strutturale o per contratto" prevista per i c.d. trasfertisti. Con la nota in oggetto il Ministero ha confermato come si applichi il regime fiscale e contributivo delle trasferte quando il contratto di lavoro indica una sede abituale di lavoro spettando un'indennità di trasferta quando il lavoratore viene inviato dal datore di lavoro a lavorare fuori dalla sede per ragioni transitorie.

In tema di trasfertismo, la nota indica espressamente come sia da considerarsi tale il lavoratore nel cui contratto di lavoro non sia indicata una specifica sede essendo egli tenuto a continui spostamenti.

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE: LA LINEA DELLA CASSAZIONE

Negli ultimi anni si sta sviluppando un orientamento giurisprudenziale che rivedendo il consolidato orienta-

mento della prassi ridefinisce gli elementi di qualificazione dei trasfertisti; la Suprema corte infatti, rileva che per l'applicazione del comma 6, articolo 51 del Tuir non sia richiesta la corresponsione in via fissa e continuativa delle somme a titolo di indennità o maggiorazioni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 ottobre 2013, considera applicabile all'attività di impiantistica, che per sua natura si svolge presso i diversi clienti, il regime dell'art. 51 comma 6 del Testo Unico, ossia la disciplina fiscale e contributiva prevista per i lavoratori trasfertisti.

Dalla lettura della sentenza si rileva come "(...) il lavoro dei dipendenti in argomento veniva normalmente svolto in luoghi variabili e diversi e che la sede aziendale era solo utilizzata per la mera predisposizione di quanto occorrente, ogni mattina, prima di partire per i vari cantieri di lavoro, ed ha correttamente ritenuto irrilevante, sul piano considerato, le modalità di erogazione dell'indennità ovvero la sua non continuità".

Da questa sentenza emerge una figura di lavoratore trasfertista diversa da quella

INDENNITA' FORFETARIA	RIMBORSO ANALITICO	RIMBORSO MISTO
Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto, fino a: 46,48 euro al giorno per le trasferte Italia 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero La parte eccedente tali importi concorre a formare il reddito.	I rimborsi c.d. "a piè di lista" di spese idoneamente documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. La C.M. 23 dicembre 1997 n.362/E (Et 2.4.1) chiarisce come l'eventuale corresponsione di un'indennità in aggiunta al rimborso analitico, concorre a formare il reddito del lavoratore.	Con questa tipologia di rimborso le spese di trasferta sono rimborsate in parte sulla base dei documenti giustificativi presentati e in parte in modo forfetario. Qualora sia corrisposta con il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un'indennità di trasferta, le franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro sono ridotte: ■ di un terzo, in caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio ovvero di vitto o alloggio, fornito gratuitamente; ■ di due terzi, in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio, ovvero di vitto e alloggio fornito gratuitamente. Si precisa come i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando siano effettuate sulla base di idonea documentazione; ogni altro eventuale rimborso di spese (ulteriori rispetto a vitto,alloggio,viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.

che la prassi e le risoluzioni ministeriali hanno tracciato nell'ultimo decennio.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 396 del 13 gennaio 2012 non ha ritenuto che il carattere della continuità dell'erogazione dell'indennità e maggiorazione sia vincolante a definire la nozione di trasfertista. Quello che rileva, secondo la Corte, è che il lavoro dei dipendenti venga svolto in luoghi sempre variabili e diversi.

La sentenza aveva stabilito che la disciplina del comma 6 dell'art. 51 del Tuir "si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita – ancorché l'assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per una determinata sede – e con riguardo al pagamento di un'indennità o maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenze dal lavoro per ferie, malattia, ecc. e anche se in misura variabile in relazione alla località di volta in volta assegnate".

Per gli operatori del campo e ancor più in un'ottica aziendale, è opportuno analizzare il quadro attuale in quanto il recente orientamento giurisprudenziale detta un meccanismo di legittimazione dei recuperi fiscali e contributivi in relazione agli ammontari corrisposti a titolo di trasferta per i lavoratori privi di una sede di lavoro abituale.

Elisa Sada

POS? NON POSSIAMO!

Con l'entrata in vigore della norma che prevede la possibilità di pagare debiti superiori ai 30 euro nei confronti di imprese e professionisti, anche mediante bancomat, si susseguono le polemiche e le prese di posizione delle parti coinvolte.

Le interpretazioni dottrinali che oggi convergono sulla rappresentazione della disposizione normativa quale "onere" e non "obbligo" giuridico, quali effetti subirebbero in caso di introduzione di sanzioni?

La vicenda e le polemiche relative all'obbligo di dotarsi di postazioni "POS" o "point of sale", per tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, dopo aver causato forti malumori in seno a tutte le categorie coinvolte (tranne che per gli istituti di credito), e svariate richieste di rivisitazione della normativa o quantomeno di slittamento dell'entrata in vigore, stanno gradualmente scemando lasciando uno strascico di problematiche irrisolte... Ma andiamo con ordine...

L'art. 15, commi 4 e 5 del D. L. c.d. "decreto sviluppo bis" 179 del 18 ottobre 2012, come modificato dall'ultimo "decreto mille proroghe", convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014 N. 15 prevede che i soggetti di cui sopra, professionisti, commercianti, artigiani, ecc. "[...] sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"; quando l'importo della prestazione pecuniaria sia superiore a 30 euro.

L'originaria previsione legislativa prevedeva l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, prorogata poi al 30 giugno 2014. Lo spostamento della data iniziale, ha, però, significato anche l'eliminazione, prevista precedentemente, della limitazione del nuovo obbligo, per le imprese e professionisti con fatturato superiore a 200mila euro nell'anno precedente a quello del pagamento.

La ratio legis di tale normativa rintracciabile, ovviamente, nella lotta all'evasione attraverso la tracciabilità dei pagamenti, si è immediatamente scontrata con le difficoltà ed i costi inerenti all'adempimento, fonti, invece di profitti per le banche.

Alcune organizzazioni dei lavoratori autonomi, Confartigianato, Cna, Confesercenti hanno evidenziato la problematica legata agli elevati costi di installazione e gestione dei Pos. Un tentativo di superare queste contestazioni è giunto mediante il decreto del Ministero dell'Economia e finanze n. 51 del 14 febbraio 2014, il quale ha previsto misure volte a ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici, con decorrenza però dal 29 luglio 2014. Gli effetti di tale decreto sono ancora quindi tutti da verificare.

Anche i Consigli nazionali di vari ordini professionali sono intervenuti sull'argomento. L'Ordine degli Architetti ha presentato un ricorso al Tar del Lazio che è stato respinto a cui è seguita un'istanza di intervento al Garante della concorrenza e del mercato.

Il Consiglio nazionale Forense, con la circolare del 20 maggio 2014 ha interpretato la normativa in oggetto deducendone che la stessa non prevede un obbligo giuridico quanto un "onere". Nel caso in cui il cliente richieda di effettuare il pagamento mediante carta di debito, il professionista o diverso lavoratore autonomo, sarebbe tenuto ad accettare tale modalità di pagamento ma non incorre-

rebbe in sanzioni in caso di rifiuto. Fatti salvi i limiti previsti da altre fonti normative, come il divieto di transazioni in contanti per importi superiori ai 999,99 euro, la volontà delle parti rimane, infatti, fondamentale nella scelta delle modalità di estinzione dell'obbligazione pecuniaria derivante da contratto d'opera. Così anche i Consulenti del Lavoro che mediante la circolare n. 12 della Fondazione studi del 29 maggio 2014, evidenziano che la normativa in oggetto non obbliga in concreto all'installazione del POS ma consente ai clienti di poter optare per il pagamento mediante bancomat in caso di fatture superiori ai 30 euro. A questo punto rimane da chiarire cosa succederebbe nell'ipotesi in cui il cliente richiedesse di liberarsi della propria obbligazione pagando mediante carta di debito ed il creditore (professionista, commerciante, artigiano ecc) rifiutasse tale modalità di pagamento. Si rientrebbe, in tal caso, nella fattispecie della

"mora del creditore" di cui all'art. 1206 cod. civ., la quale non libera comunque il debitore dalla propria obbligazione ma lo esonera dalla corresponsione di interessi o penali per ritardato pagamento. In prospettiva futura è sicuramente auspicabile la rivisitazione delle tariffe legate all'utilizzo del POS, che di per sé potrebbe sicuramente apportare positive novità di semplificazione e trasparenza se perderà quelle caratteristiche di antieconomicità che ora lo caratterizzano. D'altro canto la situazione attuale verosimilmente indurrà i professionisti e gli altri operatori economici interessati, a stipulare, antecedentemente all'erogazione della prestazione, un accordo sulle modalità di pagamento dell'obbligazione pecuniaria in capo al debitore, in maniera tale da escludere a priori e per accordo delle parti la modalità mediante carta di pagamento elettronica, c.d. bancomat. Ma anche questa "scappatoia" potrebbe non costituire ancora l'epilogo del-

la vicenda, considerato che lo stesso neodirettore dell'Agenzia Entrate, Rossella Orlandi, ha richiesto al Governo un intervento volto alla previsione di sanzioni per imprese e professionisti che non installano il POS. Una scelta così netta potrebbe essere più serenamente accettata se, come chiedono in molti, venisse contemporaneamente introdotta una detrazione fiscale legata all'utilizzo del POS, a riguardo di questa proposta, però l'Agenzia delle Entrate non è intervenuta in alcun senso.

Elena Ferri



• IDEALOFFICE

macchine per l'ufficio

VENDITA - ASSISTENZA - NOLEGGIO - ACCESSORI
FOTOCOPIATORI - TELEFAX - PC
STAMPANTI - REGISTRATORI DI CASSA

Numero Verde Gratuito
800/960939
Assistenza Clienti

IONet
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000
VERIFICAZIONE PERIODICA DI MISURATORI FISCALI



**PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
A PARTIRE DA € 35,00 + IVA MENSILI TUTTO INCLUSO**

IDEAL OFFICE s.a.s. di SERIONE GIORGIO, DEL PRETE MICHELE & C. - Cod. Fisc. - Part. IVA: 08561250013
Sede legale, amministrativa e principale: Via del Carmine 28/F - 10122 Torino - ☎ 011 5214666
Sede secondaria: Corso Nazioni Unite 14 - 10037 Cirié (TO) - ☎ 011 9211717

DECRETO INGIUNTIVO

NELLA FATTISPECIE DELLA MANCATA CONSEGNA BUSTA PAGA

Il presente articolo non ha alcuna pretesa di sostituire il lavoro di un legale ma di fornire momenti di analisi e riflessione che i cambiamenti nella nostra professione comportano. Il confronto con i clienti, la collaborazione nelle cause di lavoro, i ruoli di CTU o CTP che possiamo assumere. ci impongono competenze sempre piu' approfondite in materia giuslavoristica.

ANNO 1953

L'Italia è ancora nel decennio post bellico, eppure, sembra incredibile ricordarlo, alla mezzanotte del 1 gennaio 1953 si festeggiava la nascita dell'Europa, di cui l'Italia faceva parte degli Stati fondatori. L'evento fu caratterizzato da una prima delibera dell'Alta Autorità con sede in Lussemburgo: l'imposizione di una tassa comune agli stati membri da versare alla comunità del carbone e dell'acciaio, che in epoca di ricostruzione aveva piu' peso di una odierna banca. In Italia si viveva nella prima legislatura della Repubblica, durata ininterrottamente 5 anni, Luigi Einaudi è presidente della Repubblica, De Gasperi capo del Governo, le commissioni camerali pubblicano relazioni sui danni di guerra, ma anche sulla miseria, proprio come ha fatto l'Istat durante il ponte pasquale 2014. In parlamento si discuteva di riforma elettorale, di tredicesima mensilità a pensionati statali e della Previdenza Sociale, di unificazione di retribuzioni dei dipendenti statali, di nuova sistemazione delle carriere e di un acconto di lire cinquemila mensili in conto futuri aumenti contrattuali. Tra grandi discussioni di un paese in ricostruzione, ma tenace, fiducioso e volenteroso il 5 gennaio 1953 passa la legge relativa alla consegna della busta paga ai lavoratori dipendenti da consegnare contestualmente al pagamento della retribuzione.

GLI ANTEFATTI E GLI SCOPI

Non un passaggio secondario, come puo' apparire a una prima lettura, ma la base di una struttura legale e articolata di verifica del rispetto dei contratti di lavoro, delle tassazioni di legge, nonché documento di utilità per le contestazioni dei lavoratori. Ricordiamo che vivevano in carico ai datori di lavoro obblighi di legge relativi al personale dipendente come il nulla osta di avviamento al lavoro, la tenuta del libro paga

e matricola (in forma di registro a tenuta manuale) le trattenute previdenziali presso l'Inps che da poco aveva perso la F di fascista e che includevano forme di sostegno al reddito come ANF e DS e le tassazioni fiscali in un sistema impositivo ancora pre diritto di famiglia con redditi tassati distintamente in base alla loro natura e la Cassa per il mezzogiorno; i CCNL ancora molto vicini alla Carta del Lavoro davano poco margine a contrattazioni territoriali ed aziendali; i rapporti finanziari tra datori di lavoro e lavoratori erano diffusamente regolati settimanalmente per gli operai e gli agricoltori, su un rapporto fiduciario e senza alcuna verifica e, piu' facilmente senza alcuna competenza, delle registrazioni contabili da libro paga. L'introduzione dell'obbligo della busta paga, propriamente a forma di busta al cui interno erano contenuti i contanti relativi alle prestazioni, permetteva quindi una verifica del lavoratore sulle ore lavorate e le trattenute di legge, o meglio, permetteva al lavoratore di farlo controllare al sindacalista di fiducia. La busta paga diveniva inoltre titolo in rappresentanza di un debito.

Nel tempo il nome busta paga o prospetto paga è stato per consuetudine sostituito con cedolino derivante dall'uso di supporti informatici.

IL DECRETO INGIUNTIVO NEL CASO IN ANALISI

Il lungo periodo di crisi che attraversa attualmente il mondo del lavoro ha come conseguenza l'esponentiale aumento di ricorsi al Tribunale del Lavoro a seguito delle cessazioni dei rapporti di lavoro quasi sia passata l'idea di uno strumento di integrazione alle forme assistenziali di sostegno al reddito esistenti. Si è quindi diffusa la convinzione che, nei casi di licenziamento per GMO o dimissioni per giusta causa con previsione di ricorso al Giudice del Lavoro, l'omissione del pagamento delle ultime retribuzioni,

ratei e del TFR e la conseguente omessa consegna dei relativi cedolini paga vanifichi un ricorso al decreto ingiuntivo e che le somme debitorie possano rientrare in una sede transattiva al ribasso.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal Giudice favorevole al lavoratore senza contraddittorio, ovvero un provvedimento sommario che può essere richiesto al Giudice per ottenere l'ordine di pagamento a carico di un soggetto inadempiente. I crediti devono risultare precisi e documentabili. L'art. 633 c.p.c. prevede quali presupposti applicativi di tale strumento di rapido recupero dei crediti la cosiddetta "prova scritta" del credito. Nel caso in esame essa si traduce prioritariamente con l'esibizione dei cedolini paga non saldati ed degli estratti conto bancari del lavoratore. Sulla base della richiesta formulata dal creditore il Giudice può ordinare al debitore di pagare anche con ordine di efficacia esecutiva immediata. Il debitore potrà poi eventualmente proporre un ricorso in via ordinaria per dimostrare l'insussistenza del debito. In tali casi si apre un procedimento contro il decreto ingiuntivo con lo scopo di richiederne l'annullamento.

Prima di addentrarsi è bene fare alcune premesse ovvero che le richieste avanzate dal lavoratore di essere soddisfatto con una raccomandata od una pec equivalgono ad una messa in mora e che un legale può intendere una soddisfazione in prima fase in via stragiudiziale. Il lavoratore inoltre può inviare una diffida ad adempiere oltre che al Datore di lavoro, per conoscenza, all'Agenzia delle Entrate. Sarà il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza a stabilire la necessità di un intervento ed applicare le sanzioni. Inoltre la firma della busta paga, abitudine caduta in disuso proprio con l'invio telematico del cedolino, ma ancora presente nelle piccole realtà viene apposta per presa visione e quietanza, perciò è buona norma non apporre firma se non si è ricevuto il compenso. Infine banale, ma capita anche questo, gli acconti di retribuzioni o stipendi per quanto inferiori al limite di tracciabilità del denaro contante (euro 999,99) precauzionalmente devono essere corrisposti con metodi individuabili. Nel caso della firma apposta sul cedolino i termini del contenzioso si dilatano per il ricorso ad una causa ordinaria; nel caso di pagamenti in contanti è in capo al datore di lavoro l'onere probatorio.

In assenza del cedolino paga sono validi altri documenti da cui possa ricavarsi con certezza la sussistenza del credito per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo fatto salvo il parere del Giudice. Ricordiamo che nel caso di mancati pagamenti di retribuzione l'importo da erogare è il lordo, salvo dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver ottemperato al ruolo di sostituto d'imposta, come conseguenza, non come origine. Ciò si traduce non

solo nel versamento delle trattenute, ma anche nella presentazione delle relative dichiarazioni che rendono gli Enti preposti informati sulla titolarità del debito. Pertanto risultano validi i flussi uniemens accreditati al lavoratore da cui desumere l'imponibile contributivo, il modello Cud, o, se omesso, l'ultimo Cud ricevuto per un parziale credito TFR, i conteggi di un Consulente del Lavoro. Tali dati rientrano come prova nel decreto ingiuntivo per un importo al minimo, mentre per le somme come rimborsi spese, straordinari, trasferte, più difficili da dimostrare con certezza immediata, esse faranno parte del procedimento ordinario. Solo un eventuale ricorso e la dimostrazione del versamento agli Enti preposti delle somme trattenute al lavoratore equivarranno ad un importo del contendere cosiddetto "netto al netto".

Il decreto ingiuntivo può essere esteso per ottenere la consegna dei cedolini paga, previsto dall'art. 633 cpc ove recita "...o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata" dimostrando la sussistenza o la temporaneità di un rapporto di lavoro attraverso la produzione dei modelli Unilav, le lettere di assunzione/licenziamento/dimissioni, uniemens, cedolini pregressi.

E poi un piccolo inciso: il lavoratore ha sempre facoltà di rivolgersi al servizio ispettivo presso la DTL. Quale che sia la ragione o la sede della lite la mancata consegna dei cedolini paga ed il pagamento di stipendi ratei e TFR è un comportamento considerato pretestuoso. Ciò grava su coloro che saranno chiamati ad esprimere un giudizio. Altre sono le modalità previste se si ritiene di aver subito un danno o un aggravio: la contestazione e l'addebito, oppure l'impugnazione delle motivazioni della giusta causa di dimissioni per l'indennità di preavviso.

Le conseguenze di un decreto ingiuntivo decorrono dalla notifica. Nel 40 successivi il debitore può decidere se pagare, se non pagare e subire una esecuzione forzata, oppure opporsi. Nel caso di procedura di pignoramento, conseguente la decisione o l'impossibilità di pagare, con esito negativo, il lavoratore potrà ottenere tfr e ultime tre mensilità dall'Inps per il tramite del fondo di garanzia riconosciuto nei casi di insolvenza del datore di lavoro. Sarà poi l'Inps ad avviare nei confronti del datore di lavoro le procedure di rivalsa.

LE FONTI LEGISLATIVE

La legge 5 gennaio 1953 n. 4 in Gazz. Uff., 27 gennaio 1953, n. 21 recita:

Art. 1.

è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del

lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.

Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti(1).

(1) Per l'estensione ai datori di lavoro agricolo dell'obbligo di cui al presente articolo, vedi l'art. 4, d.lg. 11 agosto 1993, n. 375.

Art. 2.

Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Art. 3.

Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

Art. 4.

La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:

- a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;
- b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiori a 3000;
- d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.

Art. 5.

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila (1)

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 10, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro (1).

(1) leggasi direzione territoriale/regionale del lavoro D.Lgs. n. 82/2005, il codice dell'amministrazione digitale, prevedeva già modalità per i dipendenti PA di consegnare il prospetto paga al lavoratore, oltre che mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. Interpello Min. Lav. n. 1/2008 prende atto della possibilità peraltro ormai diffusa di estendere tale uso in ambito privato tutelando la privacy e la formazione dei lavoratori.

Interpello n. 13/2012 min. Lav. Legittima la consegna del cedolino in un'area riservata con accesso al solo lavoratore interessato, mediante l'assegnazione di una apposita autenticazione (user ID e password). Articolo 633.: Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1 se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2 se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3 se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purchè il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'Articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica.

Lucia Mussio



I BIT (questi sconosciuti) nello STUDIO PROFESSIONALE

Facciamone una scelta strategica proattiva.

"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi (A. Einstein)".

I cambiamenti avvengono troppo velocemente e a prescindere dal volere delle persone, il progresso avviene senza il permesso o l'autorizzazione di alcuno, anzi a volte avviene in controtendenza al volere delle persone. I cambiamenti ci fanno paura perché ci sorprendono inadeguati e "fossilizzati" in un consolidato modus operandi e minano le certezze appena consolidate; eppure vorremmo che le cose cambiassero, che la situazione di crisi finisse, che nella nostra professione certi plumbei scenari si schiarissero.

"La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare

per superarla" (A. Einstein). Un giorno arrivò il "BIT", all'inizio timidamente bussando, ora dilagando e invadendo la nostra vita personale e professionale, e che facciamo? Ovviamente 2 pesi e 2 misure: nella vita privata le corse allo smartphone d'ultima generazione o alla telecamerina ultrapixeliana, ma nella Professione la tentazione è quella di ignorarlo, di ricondurlo a più solita e solida forma: carta e inchiostro, come se il digitale fosse esclusiva prerogativa del gioco e del passatempo; e anche se la fatica risulta doppia, poco importa, tanto al nostro tempo abbiamo sempre dato poco valore. E allora i governi cominciano ad imporlo (Unilav, Invio telematico e ricevute digitali, Posta Elettronica Certificata, Processo Civile Telematico, Certificati Telematici di Malattia, Fattura Elettronica verso la P.A., cartella sanitaria elettronica, etc.) e noi continuiamo a stampare, smazzare, smistare, pinzare e ordinare meticolosamente nei

faldoni in garage e cantine delle quali, però, abbiamo il controllo assoluto -polvere compresa- che è ciò che conta, vuoi mettere? E il lucro si assottiglia inesorabilmente. Eppure sto cavolo di BIT (acronimo di Binary Digit, sistema numerico binario di combinazioni fra 0 e 1) ha un suo fascino di nome "digitale" che ha stravolto la vita, magari ignari e inconsapevoli, di tutti noi, dal cinema alla Tv, dalla musica al gioco, dalla comunicazione alla socializzazione, dal fotografare alla scelta di un ristorante piuttosto che della prossima meta del viaggio; magari è capacicissimo anche di migliorare la qualità e l'efficienza del lavoro, chissà! Probabilmente ha un costo che, in questi tempi di crisi, non ha senso sostenere, o forse no! Nei prodotti di consumo ha contribuito ad abbassarne enormemente il costo, perché mai nell'attività lavorativa dovrebbe agire al contrario? magari è un investimento per ridurre i costi.

"La follia sta nel fare sempre

la stessa cosa aspettandosi risultati diversi (A. Einstein)". Qualsiasi attività lavorativa è basata su dei processi, un insieme di attività, che permettono di raggiungere dei risultati il cui insieme o successione conduce al prodotto o servizio finale; risulta fondamentale, in questa ottica, che siano processi standardizzati e verificati nonché monitorati per non lasciar nulla al caso o a logiche soggettive troppo eterogenee. Nella nostra professione, inoltre, la totalità dei processi presenti è connotata da un altissima presenza documentale ovvero da quel supporto che veicola le informazioni e se il supporto è di carta e le informazioni d'inchiostro, oltre a necessitare di lettura, interpretazione, trasferimento, risultano statiche, destrutturate, non manipolabili, deteriorabili. Se al contrario le informazioni rimanessero BIT ovvero digitali, si aprirebbero scenari di efficienza ed automazione fino ad oggi inimmaginati. Prendiamo l'esempio dei Certificati

Telematici di Malattia, come viene gestito attualmente nei nostri Studi il processo di acquisizione, trasferimento dati, archiviazione? Più o meno regna l'anarchia assoluta, ovvero non esiste una standardizzazione del processo; c'è il cliente che se li scarica da solo e te li invia tramite fax o mail, quell'altro ti avvisa telefonicamente costringendoti a consultare il sito INPS anche più volte in un giorno, c'è il cliente che nemmeno ti dice nulla e ti accorgi della malattia quando ti invia le presenze, per non parlare di quello che te li porta a mano; è il caos. Immaginate, invece, uno standard di processo unico in cui l'INPS mette i Certificati di Malattia a disposizione, quotidianamente, nella vostra PEC e da questa, attraverso un processo informatico, vengono acquisiti in un archivio elettronico ove poterli consultare in tempo

reale; immaginate poi che il cliente venga avvisato della presenza del certificato da una mail generata in automatico da un software che gestisce l'archivio elettronico che, addirittura, esegue il controllo dell'anomalia fra la data di rilascio e quella di inizio malattia avvisando di ciò sia il cliente che l'operatore interno allo Studio.

Ebbene, digitalizzare le attività dello Studio significa riprogettare e gestire in modo integrato e collaborativo i processi interni ed esterni, liberando quella creatività "ingabbiata" in procedure farraginose e caotiche. Se cominciassimo a conteggiare il tempo dedicato ai singoli compiti ci renderemmo conto di quanto ne sprechiamo ogni anno in quelli a scarso valore aggiunto. Le opportunità di miglioramento legate all'adozione delle ICT in ma-

niera consapevole, pervasiva, integrata e strategicamente legata al business possono rappresentare un nuovo paradigma organizzativo, che consente di affrontare con consapevolezza le evoluzioni e i potenziali rischi del futuro e non più un mero differenziale competitivo di breve-medio termine per muoversi in modo più efficiente in un contesto noto. Si tratta di un cammino necessario per passare da organizzazioni "chiuse" e inconsapevoli dei propri processi – a organizzazioni "aperte" e consapevoli: in grado di creare vantaggi competitivi nell'automatizzare processi storicamente e culturalmente analogici. Digitalizzare, non la conoscenza professionale ma le attività dello studio, significa progettare e gestire in modo integrato e collaborativo i processi interni (per esempio,

che coinvolgono più funzioni nella stessa organizzazione) ed esterni (verso clienti e terzi interessati), idealmente attraverso la condivisione delle logiche di gestione di ciascun processo e delle principali informazioni che lo caratterizzano (in forma elettronica strutturata elaborabile). Abbiamo dedicato troppo tempo ed attenzione esclusivamente al dato o risultato (la busta paga) aggrovigliandoci in attività ripetitive di controllo, rifacimento, ricontrollo, disinteressandoci completamente del processo che conduce al risultato e del tempo di durata di esso, tanto al nostro tempo abbiamo sempre dato poco valore.

"Non penso mai al futuro, arriva così presto. (A. Einstein)".

Stefano Zoffoli
Cal in Cesena – Esperto IT e digitalizzazione.

ECCO I NUOVI BANDI DEI FONDI INTERPROFESSIONALI!

In questo momento ci sono molte opportunità per la Formazione Finanziata direttamente in Azienda.

I Fondi Le propongono:

- FORMAZIENDA, per coprire tutti i costi relativi alla formazione dei dipendenti soprattutto in merito alla Sicurezza;
- FONDIR e FONDIRIGENTI, per l'incremento delle conoscenze dei dirigenti aziendali;
- FONTER, per la formazione tecnico-specifica delle aziende Micro (fino a 9 dipendenti) e per le Neo Aderenti;
- FONDO PMI, per l'incremento delle conoscenze dei dipendenti in azienda;
- FONDARTIGIANATO, per la formazione tecnico-specifica dei dipendenti direttamente in azienda.



Ci contatti al numero 011.75.76.814
o via e-mail commerciale.torino@bluform.it

770/2014: il GIUSTO TEMPO

Com'è noto, il 770 è la dichiarazione fiscale che i sostituti d'imposta devono presentare, anche per il tramite degli intermediari abilitati, per attestare le ritenute operate per conto del contribuente.

Ebbene, da qualche anno a questa parte, il modo migliore per seguirne l'evoluzione annuale, dall'approvazione del modello, semplificato ed ordinario, fino alla sua trasmissione telematica, è munirsi di un calendario.

Risulterà così, infatti, più facile constatare che l'ottemperanza a questo adempimento altro non è che un percorso a tappe che si ripetono ormai in modo analogo ogni anno e con la stessa cadenza: a gennaio viene approvato il modello dall'Agenzia delle Entrate (quest'anno il 15/01/14), un mese dopo circa vengono diramate le specifiche tecniche (17/02 per il 2014), solo a luglio inoltrato vengono rilasciati i software di compilazione e di controllo, a due settimane dalla scadenza vengono inviate richieste formali di differimento dei termini di consegna, a pochi(ssimi) giorni dalla scadenza queste richieste vengono accolte, fino a che (ultimamente a settembre) possono e devono essere presentati in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Viene da chiedersi cosa accada nel considerevole lasso di tempo che intercorre tra gennaio e luglio, e soprattutto quale sia la logica di questa coazione a ripetersi. Quello che accade, con effetto puntualmente ostativo al rispetto della scadenza prefissata, oltre alle modifiche attuate in corso d'opera al modello e alle relative istruzioni, è quanto la stessa Amministrazione finanziaria spiega attraverso i Dpcm che autorizzano infine la proroga: sorgono nuovi particolari adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e alla definizione dei versamenti (un esempio per tutti l'Imu o la Tasi), si constata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte, si considera il disagio che questo slittamento crea dal punto di vista organizzativo per i professionisti che predispongono le dichiarazioni e per i

programmatore dei software,... si concede la proroga.

Si invita a leggere gli ultimi Dpcm emanati: quello del 24 luglio 2013) firmato dall'allora Presidente del Consiglio Letta, quello del 26 luglio 2012 sottoscritto da Mario Monti.

(* A fondo pagina riportiamo i QRcode e gli indirizzi internet di riferimento.) Sono identici.

Specie nel considerare le obiettive difficoltà delle categorie professionali ad operare in presenza di una concentrazione di adempimenti fiscali; solo che ogni anno vengono esposte (quasi ammesse) come se si trattasse di eventi eccezionali non prevedibili (un po' come le ultime alluvioni, i crolli, le frane...). È chiaro a tutti come tutta la situazione nel complesso abbia perso il carattere dell'eccezionalità e quanto invece possa ormai dirsi cronica, ma se questo fosse ufficialmente riconosciuto, allora tutta la macchina amministrativa – prima scadenza, valutazioni del caso, seconda scadenza – risulterebbe una farsa, specie quell'autorizzazione concessa in media cinque giorni prima della scadenza. Meglio allora continuare a pensare che ogni anno si presenti qualche incombenza inattesa e che la lungaggine nei tempi di decisione sia dovuta ad una necessaria approfondita analisi dello stato di emergenza.

Invece, per cambiare lo stato delle cose attuali, probabilmente occorre fermarsi e riflettere proprio su questo: sulla mancanza di serietà che sta investendo da anni, i vari livelli della politica. Rinresce dover richiamare proprio a

questo proposito, perché fortemente icastiche, le dichiarazioni del sottosegretario all'Economia Zanetti, che pure sembrano voler imprimere un'inversione di tendenza rispetto alle proroghe tardive: mancano, sostiene, i presupposti per un rinvio (affermazione discutibile), per cui, purtroppo (purtroppo?) al momento non è prevista una proroga (quindi possiamo ancora attenderci una decisione diversa?). Una presa di posizione datata 22 luglio (rispetto al termine del 31) è davvero un modo curioso di combattere un last minute.

Sempre a proposito di serietà, allora, c'è da chiedersi come affronteranno l'obbligo alla presentazione tutti i professionisti coinvolti, considerando che, in assenza di ulteriori novità, non potevano perfezionare i propri 770 prima dell'11 luglio ma non potranno dopo il 31 e riconoscendo anche che a ciascuno spetta il dovere di adoperarsi al meglio per una efficace organizzazione del proprio lavoro: se confideranno nella cronica abitudine a rimandare, se si affideranno al rischio, se concluderanno un lavoro affrettato e perciò non accurato.

Eppure a ben pensarci l'alternativa ci sarebbe: tornare al calendario e, una volta perfezionate tutte le necessarie procedure, normative e tecniche, stabilire una data che sia ragionevole e certa.

E poi lasciare scorrere il tempo, senza farlo rimbalzare tra una modifica e uno slittamento.

Il giusto tempo, come ogni lavoro richiede.

P.s.: E mentre noi discutiamo di serietà, i 770 saranno (manca l'ufficialità) prorogati al 19 settembre.

Massimiliano Fico

*



<http://www.legacoop.nuoro.it/images/Pdf/DPCM%20026%2020LUGLIO%202012.pdf>



<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/29/13A06472/sg>

DA “CAPORALI” A CERTIFICATI

DISTACCO CERTIFICATO O SOMMINISTRAZIONE FAI DA TE?

L'articolo 30 del D. Lgs 276/2003 contempla l'istituto del distacco, ed è proprio lo stesso articolo a definirlo come il momento in cui il datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'espletamento di una determinata attività.

Il distacco pur non modificando la titolarità formale del rapporto, costituisce una modifica delle modalità di effettuazione del rapporto. Il datore di lavoro distaccante subisce un indebolimento del potere direttivo, in quanto viene in parte esercitato dall'imprenditore distaccatario. Il lavoratore viene quindi collocato presso un soggetto terzo, a patto però che per giustificare l'utilizzo della fattispecie del distacco vi siano alcuni fondamentali requisiti:

- la temporaneità della prestazione, dove temporaneità coincide con non definitivo o anche non indeterminato, tale durata non deve necessariamente essere predeterminata come conferma Cass. 2 settembre 2004, n. 17748
- la sussistenza di un "interesse" al distacco in capo al datore di lavoro distaccante che deve essere mantenuto per tutta la durata del distacco, tale interesse deve essere rilevante e concreto, non lasciando spazio a motivazioni prettamente di interesse economico per il distaccante.
- la presenza di ragioni tecnico, produttive, organizzative e sostitutive, quando il distacco comporta lo spostamento del lavoratore oltre 50 km dalla sede originaria di lavoro il distacco è legittimo solo allorquando sussistano ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive, di fatto le stesse ragioni che rendevano legittimo l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato ante Jobs Act. Ma parlando di ragioni sostitutive non riusciamo a trovare quale potrebbe essere il vantaggio, o l'interesse non prettamente economico per il distaccante.
- il consenso del lavoratore al distacco riveste poi fondamentale importanza qualora il distacco preveda un mutamento delle mansioni (mutamento orizzontale).

In assenza di tali requisiti, il lavoratore interessato può fare ricorso in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, cioè il datore di lavoro presso cui è stato distaccato. Ma occorre dire che il pericolo non è solo quello del riconoscimento di un rapporto di lavoro, ma vi è anche il rischio di un distacco illecito, con conseguente somministrazione di personale senza essere in possesso dei requisiti per poterla effettuare.

In caso di distacco illecito, il sistema sanzionatorio si rifà a quelle che sono le sanzioni per appalto non genuino, il distacco privo dei requisiti indicati poco più in su compor-

terà per l'utilizzatore e per il somministratore un ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, la pena potrà arrivare sino all'arresto ed al sestuplo della sanzione se al reato si aggiungerà l'aggravante della minore età del lavoratore utilizzato.

Occorre quindi riuscire ad identificare in maniera chiara quale può essere l'interesse per il distaccante, essendo tale elemento quello di più difficile individuazione; possiamo dire che è interesse del distaccante fare acquisire nuove professionalità al personale facendoli lavorare su macchinari che non sono presenti presso il distaccante, ma tale acquisizione di professionalità per quanto tempo può protrarsi? Secondo lo scrivente occorre che la temporaneità della prestazione e l'acquisizione di nuove conoscenze abbiano un nesso di coerenza tale per cui, come detto, l'interesse permanga per tutta la prestazione.

Con la circolare 28/2005 il Ministero del Lavoro ha specificato che l'istituto del distacco può costituire un'alternativa all'utilizzo della Cig se utilizzato con lo scopo di mantenimento del livello occupazionale, la giustificazione del distacco è proprio, oltre ad un interesse pubblico nel preservare i livelli occupazionali, nel passaggio dei costi relativi alla manodopera in eccesso in capo al distaccatario, si veda anche sentenza Tribunale Bari, sezione I penale, 1° agosto 2009.

Tale interesse non rientra nel limite imposto, e confermato dallo stesso ministero con circolare 3/2004, di impossibilità di concretizzare un distacco con un mero interesse economico del distaccante che caratterizza invece la diversa fattispecie della somministrazione.

Come tutela della volontà delle parti il distacco potrà, per mezzo di una specifica procedura, essere certificato. Tale certificazione attivata volontariamente dalle parti stesse, prevede che il contratto venga messo al vaglio di una commissione, al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro e garantendo la volontà espressa dalle due parti, così come sancito agli artt. 75 e ss., D. Lgs 276/2003.

L'atto impedisce alle parti la contestazione della qualificazione contrattuale certificata, che può essere impugnata solo dinanzi all'autorità giudiziaria, tale garanzia viene estesa verso terzi, impedendo agli organi ispettivi di accertare direttamente la natura giuridica di un rapporto di lavoro.

Luca Furfaro

GARANTIAMOCI le PENSIONI

Da quando abbiamo attuato la riforma della nostra previdenza, introducendo a tutto tondo il sistema a ripartizione, il Consiglio d'amministrazione del nostro Ente, avendo compreso che le pensioni verranno pagate con i contributi correnti, studia il modo di agevolare la cessione degli studi dei Colleghi più anziani a giovani consulenti del lavoro.

L'idea è assolutamente condivisibile perché bisogna impedire che il gettito contributivo si riduca negli anni e quindi è giusto evitare, nei limiti del possibile, che il volume d'affari della Categoria si sposti in altre direzioni. Cosa si può fare per ottenere questo risultato?

Sono sempre stato del parere che, chi governa qualsiasi struttura, da quelle statali a quelle previdenziali, per giungere alle più piccole aziendali e perfino familiari, debba anzitutto saper comunicare, ai soggetti interessati, quali siano le esigenze per un funzionamento ottimale. Può darsi che non si venga ascoltati, ma sono convinto che, comprendendo quale sia il proprio interesse, molti rifletteranno sulle scelte da fare e qualcuno si orienterà nel giusto senso.

Facciamo due semplici esempi.

Un collega anziano vuole andare in pensione? A parità di tornaconto sarà assai meglio che provveda a cedere lo studio ad un iscritto al nostro Ordine, piuttosto che a soggetti abilitati iscritti in altri Ordini.

Un altro collega ha un figlio, a cui lasciare lo studio, che potrebbe anche iscriversi in altro Ordine? Provi invece a convincerlo ad iscriversi al nostro.

Nel frattempo il Consiglio d'amministrazione dell'ENPACL si sta interessando per facilitare, per i giovani iscritti, l'acquisto di studi già avviati, mediante la corresponsione di prestiti a tassi agevolati. È più presto detto che fatto, perché banche ed istituti di credito sono perfettamente consci delle difficoltà che presenta il mantenimento della clientela di uno studio in caso di cessione, quindi non si espongono in modo significativo.

Credo sia interessante analizzare alcuni aspetti che rendono complessa la cessione di uno studio professionale, atto che, nel tempo, ha anche subito un'impor-

tante evoluzione normativa ed interpretativa.

Proverò a soffermarmi brevemente sugli aspetti contrattuali, su quelli fiscali e su quelli valutativi.

Riguardo all'evoluzione, cui ho accennato, basti ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1889 del 21.07.1967, stabilivano che "non è titolare di azienda l'esercente di uno studio professionale...; conseguentemente, nel trasferimento o nella cessione di tale studio professionale, non può sussistere un valore di avviamento....".

Il cosiddetto intuitu personae che connota il rapporto tra professionista e cliente escludeva infatti che la capacità professionale di attrarre clientela potesse essere assimilata ad un "bene immateriale" autonomamente trasferibile, non essendovi alcuna certezza che il rapporto fiduciario, instaurato tra il cliente ed il professionista, possa essere riprodotto in capo al nuovo soggetto.

Interessante e coerente in tal senso, la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 954-42/2002 – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Solo con il D.L. 223/2006, art. 36, c. 29, è stata regolamentata, per la prima volta, la fattispecie di "cessione della clientela".

Il Decreto, infatti, modificando l'art. 54, comma 1-quater del TUIR, ha previsto espressamente che "concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o

professionale".

La S.C di Cassazione, con sentenza n. 2860/2010, ha riconosciuto possibile e lecita la cessione dello studio professionale e della relativa clientela, che avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo. Le motivazioni della pronuncia si riferiscono anzitutto al disposto normativo del Decreto citato e, secondariamente, all'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto l'organizzazione in forma di azienda anche agli studi professionali (Cass. n. 11896/2002; Cass. n. 10178/2007).

Tenendo conto che, ovviamente, il cedente si impegna, almeno per un certo periodo di tempo, a non effettuate operazioni di accaparramento o di concorrenza nei confronti dei clienti ceduti, la Corte ha confermato il principio secondo cui "è lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario) ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare e negativi di non fare – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante".

Alcuni riferimenti tuttora esistenti confermano peraltro l'esistenza di una netta linea di separazione tra attività professionale e imprenditoriale (vedasi, ad esempio l'art. 2238, c. 1, Cod.Civ., che precisa: "se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II").

Tuttavia altre norme di legge attenuano questa separazione, in certi casi: il secondo comma dell'articolo 2238 Cod.Civ., rinvia alle disposizioni per l'impresa qualora "l'esercente una professione intellettuale impieghi sostituti o ausiliari", ed ammette indirettamente il trasferimento di uno studio professionale. Altrettanto dicasi dell'art. 33 del Codice del Consumo (che sostituisce l'art. 1469-bis c.c.), che, sotto il profilo delle clausole vessatorie, accosta l'attività imprenditoriale a quella professionale.

Altro argomento sul quale molte volte sono stato interpellato da Colleghi per avere un orientamento è quello della valutazione dello studio.

Naturalmente la valutazione è tutt'altro che semplice, dipendendo da una moltitudine di fattori da considerare.

Il valore dello studio professionale dipende infatti da: beni strumentali materiali e immateriali (marchio, appartenenza a network, ecc.); risorse umane; contratti

in essere attivi e passivi; procedure organizzative; specializzazioni dello studio; localizzazione; livello di fidelizzazione della clientela; ecc.

Escludendo i beni strumentali professionali ed alcuni contratti, tutti gli altri sono elementi che costituiscono l'avviamento dello Studio.

Il metodo di stima più applicato è quello, empirico, di applicare una percentuale al volume del fatturato dell'ultimo anno che, appunto tenendo conto degli elementi di valutazione sopra descritti, varia dal 40% al 100%. Il pagamento, di norma, viene effettuato in un lasso di tempo piuttosto lungo, con clausole che tengono conto dell'eventualità di perdita involontaria di clientela.

Un buon contratto, con adempimenti opportunamente dilazionati, potrebbe consentire un passaggio lento che garantisce sia il cedente, sia il cessionario, facilitando la corresponsione del quantum definito, riducendo spesso considerevolmente la necessità di un capitale iniziale.

A mio avviso sarebbe utilissimo che l'Ordine istituisse una specie di banca dati per la messa in contatto della domanda e dell'offerta, attivando opportune cautele di riservatezza.

Riccardo Travers
Delegato ENPA CL



Il broker specializzato nella responsabilità civile delle professioni.

COURTIER srl
iscritto RUI B000373113
Torino 10124 – Via Santa Giulia 64
CELL 335.658.22.25

LE “F” di FIUGGI

Festival – Formazione – Festeggiamenti

I giovani di Torino al Festival del lavoro 2014

“Obiettivo quinta settimana”. Questo il tema della V edizione del Festival del lavoro, evento divenuto centrale per chi fa del lavoro la propria professione e missione di vita, tenutosi dal 26 al 28 giugno a Fiuggi.



Associazione Giovani
Consulenti del Lavoro

Torino



Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro

Il Festival organizzato dall'Ordine dei Consulenti del lavoro e dalla Fondazione Studi, è stato un susseguirsi di congressi, dibattiti e confronti tecnici, ma anche di incontri e raffronti tra persone, pensieri e appartenenze che hanno arricchito i partecipanti sia nelle competenze tecniche sia per quanto riguarda la riflessione professionale. Un successo in termini di numeri, 4332 partecipanti, 52 eventi e 63000 contatti internet, ma soprattutto di contenuti, con incontri di for-

mazione tecnica ed esponenti di primo piano della scena politica ed economica del nostro paese: tra gli altri il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, il sottosegretario al lavoro Luigi Bobba, Tiziano Treu, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi. Un succedersi di riflessioni sul mondo del lavoro a trecento sessanta gradi, con interventi che hanno esplorato le molteplici appartenenze che si interfacciano nel mondo del lavoro: il genere e la leadership femminile; il territorio

e i movimenti migratori; i giovani tra opportunità e difficoltà.

Il tema di quest'anno, “Obiettivo quinta settimana”, dice molto del piglio con cui si intendono affrontare le questioni centrali della scena economica italiana ed europea, ma anche i problemi che il professionista si trova a dover fronteggiare nella quotidianità della pratica professionale. Comunica l'atteggiamento di un Ordine che guarda oltre le problematiche contingenti ed il

clima di difficoltà diffuso ormai da tempo, e punta ad un obiettivo che va oltre il tentativo di mettere una pezza a ciò che mal funziona, aspirando, invece, a cogliere nella necessità di risolvere i problemi attuali, un'opportunità di miglioramento e crescita collettivi. Dunque un atteggiamento propositivo e ambizioso, testimonianza del sapere e del fare di persone che credono nel potenziale della loro professione e nelle loro capacità di contribuire fattivamente allo sviluppo di



un Paese ricco di potenzialità; condotta che trova un ottimo portavoce nella nostra Presidente Marina Calderone. Un tema certamente provocatorio, dato che molti non riescono ad arrivare neppure alla quarta settimana del mese, che vuole essere di sprone non solo a superare le difficoltà attuali, ma a puntare ancora più in alto, non accontentandosi di politiche anticrisi, per evitare che la situazione peggiori, ma immaginando uno scenario futuro di crescita e sviluppo, rilanciando politiche e strategie di più ampio respiro. Non a caso la parola chiave di molti degli eventi che si sono succeduti in queste tre giornate è stata OPPORTUNITÀ', un termine che rimanda al futuro, ma sottolineando che è necessario cominciare ad occuparsene qui ed ora, con le risorse attualmente a disposizione. Infatti, in un momento così difficile per il nostro paese e per il mondo intero, ma anche così ricco di aspettative, si è convenuto sulla assoluta necessità di collaborazione costruttiva tra tutti gli attori del mercato del lavoro e,

ancora una volta, è emerso chiaramente che i consulenti del lavoro devono e dovranno giocare un ruolo fondamentale in questa partita, dal cui risultato dipende un premio molto importante: il futuro del nostro paese. Il Festival, quest'anno è stato motivo di orgoglio per noi torinesi. Due nostri consiglieri, sono stati al centro della scena, ancora una volta. A Giovanni Marcantonio, nostro Consigliere Provinciale, è stata data un'opportunità straordinaria, consona alle sue potenzialità e capacità. Infatti, nel momento dedicato al congresso, ha potuto ribadire, ma con ben diversa cassa di risonanza, quello che noi sentiamo da mesi nei suoi convegni. La contribuzione ASPI va riformata, perché attualmente ha le caratteristiche di un tributo e non di un contributo. L'affermazione, rivoluzionaria e non provocatoria, essendo stata detta in un contesto che ha dato all'idea consistenza ed autorevolezza, è stata ripresa il giorno dopo dal Sole 24 ore. L'altro nostro collega,

Massimiliano Fico, ha invece presenziato a due conferenze che vertevano, una sulla certificazione dei contratti di lavoro e l'altra sul nuovo codice di comportamento degli ispettori del lavoro, che vedeva un serrato confronto fra i più alti funzionari del Ministero del Lavoro (il Dott. Pennesi, il Dott. Papa e il Dott. Nativi e il Dott. Mura) e i Consulenti del lavoro, rappresentati nell'occasione, dal Collega Francesco Natalini e, appunto da Massimiliano Fico, in veste di esperti della Fondazione Studi. Inoltre, come assoluta novità di questo festival, ha presenziato a 3 question time, rispondendo ai quesiti e dubbi di varia natura posti dai colleghi presenti. Il successo personale che a livello nazionale stanno avendo i due nostri colleghi, non può che renderci felici ed orgogliosi, e a noi, che eravamo presenti, ci ha resi consapevoli che la qualità, per emergere, non necessita di bollini o appartenenze politiche. La considerazione che di loro hanno i colleghi di tutta Italia, ci ha però fatto notare



Il gruppo giovani CdL di Torino al Festival del lavoro a Fiuggi.

che, curiosamente, a parte la Tesoriera Fassino ed il collega Bontempo, non era presente tutto il Consiglio Provinciale di Torino, che forse, avrebbe dovuto affiancare Gianni e Massimiliano, per ribadire il concetto che il loro successo si riverbera e si deve riflettere su tutto il nostro Ordine provinciale.

L'evento che, però, inorgoglisce la nostra Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Torino è la consistente partecipazione al Festival del Lavoro 2014 e i conseguenti lavori per celebrare il nostro primo anno di vita in qualità di soci fondatori dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

In particolare, la sala gialla della Fonte Anticolana di Fiuggi, era gremita di giovani consulenti da tutta Italia che hanno ascoltato l'intervento del Presidente Nazionale Vincenzo Correrò e aderito alle nuove proposte in riferimento al futuro della professione. Lo spirito con cui i colleghi si sono confrontati ha, ancora una volta, dimostrato il forte interesse per la crescita della categoria, confermando i nostri principi di condivisione e professionalità, in cui ogni giovane collega della categoria lavorerà in stretta sinergia con l'ordine di appartenenza. Inoltre, il Tesoriere Nazionale Fabrizio Bontempo nonché nostro Presidente dell'Associazione ha relazionato sul

Bilancio Economico Finanziario 2013 e i colleghi delle Associazioni Provinciali di Bergamo, Pisa e Genova hanno spiegato le loro esperienze circa le attività locali.

Prezioso l'intervento e il saluto di Marina Calderone Presidente CNO Consulenti del Lavoro, di Rosario De Luca consigliere CNO Consulenti del Lavoro e Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, di Vincenzo Silvestri Vicepresidente CNO Consulenti del Lavoro, di Alessandro Visparelli Presidente ENPACL e di Manuela Maffiotti componente Ufficio Presidenza ANCL; che hanno univocamente sottolineato l'importanza di una forte collaborazione e partecipazione alla vita della categoria. Come si evince dalla poche righe di spiegazione, il programma ed i contenuti sono stati professionalmente molto ricchi e motivanti, senza però tralasciare l'aspetto ludico aggregativo con momenti di relax e socialità, come i quiz sul lavoro e il concerto di Bennato. Degna di nota la prestazione della nostra squadra al quiz sul lavoro, che, vista l'ora tarda e la fame dilagante tra i colleghi, ci ha portato con successo all'eliminazione al primo turno.

Andrea Ceccon

www.giovanicdltorino.it



Fabrizio Bontempo, Pietro Latella, Vincenzo Correrò con la Presidente CNO Consulenti del Lavoro Marina Calderone.



I giovani CdL di Torino con il Presidente Enpaci Alessandro Visparelli.

COSA TIENE ACCESE LE STELLE

“Si stava meglio quando si stava peggio” è il luogo comune dei nostri tempi, in cui si tende a demonizzare il presente e ad esaltare nostalgicamente il passato.

Mario Calabresi nel suo libro parte proprio dalla considerazione che sia sbagliato paragonare e idealizzare un passato dai più non vissuto con il presente che viviamo e per farlo ripercorre proprio quel passato, raccontando le storie di chi – scienziati, artisti, imprenditori, giornalisti, familiari – non ha mai smesso di credere nel futuro.

Ma è proprio vero che una volta si stava meglio?

Negli anni Cinquanta solo il 12% degli italiani possedeva un frigorifero, quasi tutte le famiglie avevano la ghiacciaia, una sorta di mobiletto con apertura superiore in cui si introduceva il ghiaccio frantumato che le massaie acquistavano dall'omino con il carro trainato dai cavalli che passava per le strade della città. La lavatrice era un lusso assoluto, le donne lavavano i panni a mano... uno dei lavori casalinghi più massacranti che le nostre nonne ricordano. Oggi, è impensabile non avere il frigo in casa e si lavano a mano, e di rado, solo i capi più delicati.

Rispetto ad allora sono cambiate le abitudini, è cambiato il modo di arredare la casa, di fare le vacanze, di comunicare, si prediligeva l'utilizzo del “lei” e non si telefonava alle persone se non per necessità e comunque mai dopo le nove di sera. Oggi il modo di comunicare è cambiato profondamente: siamo abituati ad essere collegati a tutto e tutti in tempo reale e da ogni parte del mondo. Nella nostra società c'è spesso la tendenza a rimpiangere un'età dell'oro che in realtà non è mai esistita. Probabilmente abbiamo scarsa memoria storica e prevale un sentimento di rassegnazione di fronte a un futuro senza speranza e impossibile, paragonato ad un passato florido e pieno di opportunità e promesse.

Il Paese che rimpiangiamo è quello di due guerre mondiali, della dittatura, delle deportazioni e della fame, del terrorismo, degli anni di piombo, delle bombe sui treni e nelle stazioni, dei segreti di Stato. Ma di tutto ciò sembriamo essercene dimenticati.

Sempre negli anni Cinquanta, più di un terzo degli italiani non mangiava mai carne e il 30% della popolazione cucinava ancora utilizzando la legna o il carbone, in molte case non c'era l'acqua potabile e avere il bagno era raro. Tra il 1955 e il 1970 immigrarono al nord circa 10 milioni di persone che scappavano dalla miseria, le cui condizioni di vita assomigliavano tristemente a quelle degli immigrati che sbarcano oggi sulle coste italiane.

Siamo continuamente bombardati da notizie di cronaca nera che ci fanno credere che la violenza sia una cosa dei giorni nostri; gli omicidi oggi sono un terzo di vent'anni fa e la violenza negli stadi è sempre esistita. La vera differenza rispetto al passato la fanno i mezzi di comunicazione, che diffondono le notizie in tempo

reale, amplificando ed enfatizzando ogni singolo episodio come se fosse isolato.

Non dimentichiamo poi l'importante evoluzione della scienza in campo medico, soprattutto pediatrico: fino agli anni Settanta i medici vivevano e lavoravano nella rassegnazione che i piccoli pazienti morissero, l'unico compito era quello di allungare la vita di qualche mese. Si è allungata la vita e la qualità con cui la viviamo, basti pensare che fino a trent'anni fa, curarsi i denti e avere una bocca a posto era precluso a più.

E allora perché ci siamo costruiti lo stereotipo di un passato che non è mai esistito e non è mai appartenuto ai nostri nonni e ai nostri genitori? Perché abbiamo messo di sperare e così facendo abbiamo paralizzato il presente, al punto da non riuscire più a credere nel futuro.

È innegabile che stiamo vivendo tempi duri dal punto di vista economico e cupi dal punto di vista etico e morale, in balia di una crisi che si sta mangiando risparmi e sicurezze e che influisce sulle prospettive future di crescita. Le nuove generazioni hanno fatto della precarietà uno status e certamente tutto ciò deriva da una perdita di valori che una volta erano alla base dei rapporti umani: l'educazione, il rispetto per i più anziani e per chi lavora, l'amore per la famiglia sono sorpassati e sanno di vecchio. Siamo abituati ad avere tutto subito e questo ha influito certamente sulla morale e sulle modalità di interazione tra individui. La politica di fronte a tutto ciò è assolutamente inadeguata, ma non è solo un problema etico e politico. Perché la storia ci insegna che i tempi sono sempre stati duri: non si stava meglio quando si stava peggio, si stava peggio e basta.

Ma allora, cosa tiene accese le stelle? La speranza per il futuro e la convinzione che la nostra realizzazione personale non dipenda solo da fattori esterni. Il nostro futuro dipende innanzitutto da noi stessi, dalle nostre idee, dal nostro impegno per renderle vincenti, la forza di volontà tiene accese le stelle che «si sono accese per guidare il cammino degli uomini, la loro fantasia, i loro sogni, per insegnarci a non tenere la testa bassa, nemmeno quando è buio».



*Cosa tiene accese le stelle.
Storie di italiani che non hanno
mai smesso di credere nel futuro*
Calabresi Mario
Mondadori, 2011
130 pagine. Costo 17,00 Euro

L'ASSEDIO FRANCESE DI TORINO DEL 1706

(E LE OPERE AD ESSO COLLEGATE)

Dalle origini di Torino all'assedio del 1706 sono passati tanti anni: anni di pestilenze, anni di guerre che sono ormai cadute, se non per gli studiosi, quasi nell'oblio. Ma questa guerra originata dalla successione al trono spagnolo, con il suo epilogo vittorioso, costituirà il primo passo verso l'unità dell'Italia.

Se avrete il tempo per leggere queste pagine vi ricorderò il sacrificio di Pietro Micca, vi ricorderò la storia di un voto e la conseguente edificazione della Basilica di Superga, vi parlerò di due notevoli opere d'ingegneria militare; "La Cittadella" e il "Cisternone", vi parlerò della Torino sotterranea che con i suoi cunicoli, già operativi nel 1706, diede riparo a molti torinesi durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Il Duca Vittorio Amedeo II di Savoia



L'ANTEFATTO

Il re di Spagna Carlo II D'Asburgo, dopo una lunga malattia, morì nell'anno 1700 senza lasciare discendenti.

Il re di Francia Luigi XIV di Borbone e l'imperatore d'Austria Leopoldo I d'Asburgo, entrambi imparentati con il re defunto, pretesero di succedergli sul trono spagnolo; ma Carlo II prima di morire aveva redatto un testamento designando come suo successore Filippo di Borbone, nipote di Luigi XIV.

La nuova alleanza Spagna-Francia sovvertiva gli equilibri europei per cui scoppiò un conflitto, noto come la guerra di successione spagnola, che si concluse con i trattati di Utrecht del 1713 e di Rastadt del 1714.

Contro la potenza franco-spagnola si schierarono: Impero Asburgico, Olanda, Danimarca, Inghilterra e Portogallo.

Il piccolo Ducato dei Savoia si trovava fra la Francia e il milanese, che allora era sotto il dominio spagnolo,per cui diciamo che il duca Vittorio Amedeo II dovette sottoscrivere un'alleanza triennale schierandosi con i franco-ispatici.

Il duca Vittorio Amedeo II (1666-1732), detto la Volpe Savoiarda, capendo che quest'alleanza, in caso di vittoria della Francia, non avrebbe portato alcun beneficio allo stato sabaudo, nel 1703 stipulò un accordo militare con

l'imperatore d'Austria.

Il re di Francia Luigi XIV e il re di Spagna Filippo V di Borbone dichiararono ovviamente guerra al Ducato dei Savoia.

Vittorio Amedeo II ed i suoi alleati vinsero la guerra e, con il trattato di Utrecht, il piccolo ducato ottenne i territori di: Alessandria, il Monferrato, le Langhe, la Lomellina, la Valsesia, il Novarese, il Vigevanasco, Pragelato, l'alta valle di Susa, la Sicilia e il titolo reale.

La Sicilia, a seguito del trattato di Londra del 1718, venne scambiata con la Sardegna.

L'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706

Le terre sabaude, strette a ovest dall'esercito francese e ad est da quello spagnolo, vennero circondate e messe a ferro e fuoco. A resistere al nemico rimaneva solo la città di Torino con la sua Cittadella, fortificazione fatta erigere dal duca Emanuele Filiberto I, soprannominato Testa di Ferro, nel 1564.

Notevole importanza rivestì il Cisternone, situato all'interno della Cittadella, che rifornì di acqua la cittadinanza per tutta la durata dell'assedio. I viveri vennero prelevati dalle scorte in precedenza accumulate o forniti dai piccoli orti cittadini e dalle cascinie poste nella zona Vanchiglia. Importantissimo fu il ruolo delle gallerie di contromina, scavate al di sotto degli spalti della Cittadella, disposte su due livelli che raggiungevano la profondità di 14 metri.

Nella notte fra il 29 e il 30 agosto 1706 parecchi soldati francesi riuscirono a penetrare nelle gallerie minacciando di arrivare al cuore della Cittadella.

È a questo punto che si colloca il celebre episodio di Pietro Micca.

L'assedio ebbe inizio il 14 maggio quando le truppe franco-spagnole, composte da quarantamila uomini, si dispiegarono di fronte alla fortezza della Cittadella.

Si racconta che in quel momento un'eclissi di sole oscurò il campo di battaglia facendo risaltare la costellazione del Toro, il simbolo della città, ed oscurando contemporaneamente il sole, simbolo di Luigi XIV.

Questo fatto venne interpretato dai torinesi un buon auspicio.

Tra il due ed il sei settembre si svolse una sanguinosa battaglia, che sbaragliò le truppe franco-spagnole.

L'assedio terminò, dopo 117 giorni, il 7 settembre, quando il duca Vittorio Amedeo II e il principe Eugenio di Savoia – Soissons, cugino del duca e comandante supremo delle truppe imperiali, entrarono nella città liberata da Porta Palazzo per partecipare in Duomo al Te Deum laudamus di ringraziamento.

L'EROE PIEMONTESE PIETRO MICCA (OVVERO PASSAPERTUTT)

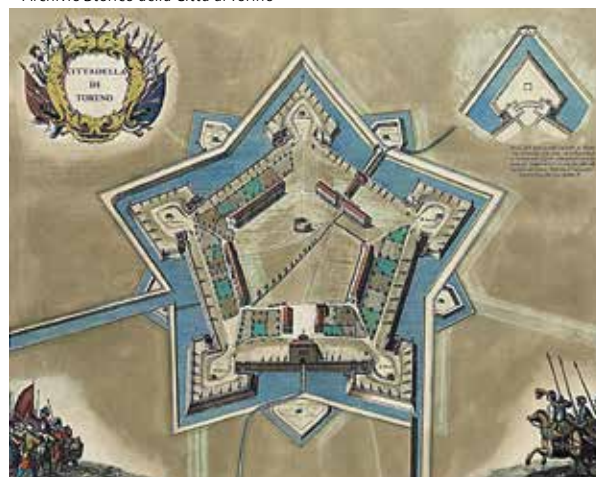
Nacque a Sagliano, provincia di Biella, il 6 marzo 1677, e morì a Torino il 30 agosto 1706 all'età di 29 anni. Si sposò nel 1704 con Maria Bonino, che diede alla luce nel 1705 il figlio Giacomo. A Sagliano c'è ancora la casa nella quale abitava. Torino gli ha intitolato un museo, una caserma, una via importante nel centro della città e posto una statua davanti a ciò che resta della Cittadella.

L'Episodio

Un commando di granatieri francesi, dopo uno scontro a fuoco con le guardie, riuscì ad entrare in una delle gallerie sotterranee della Cittadella. Pietro Micca e

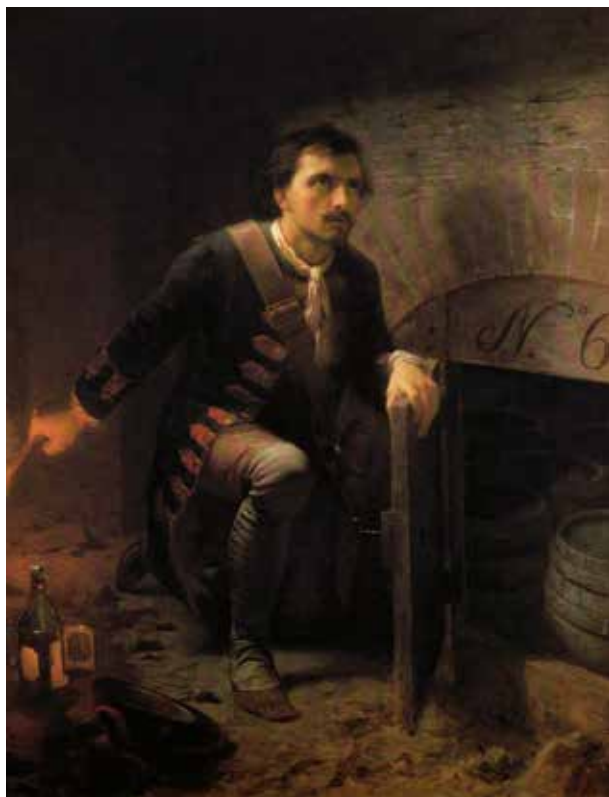
*Guida turistica amatoriale
di Torino e dintorni
(pensata per far conoscere una
bellissima ma misconosciuta città)*

Pianta della Cittadella. Dal Theatrum Sabaudiae, I, tavola 26.
© Archivio Storico della Città di Torino



Mapa di Torino, della Cittadella e della cinta muraria





Pietro Micca mentre dà fuoco alle polveri. Dipinto di A. Gastaldi

un suo commilitone, di cui non si conosce il nome, erano di guardia ad una delle porte che conducevano dalla galleria conquistata dai francesi ad una galleria inferiore.

Pietro Micca, resosi conto dell'imminente pericolo che stava correndo la Cittadella, allontanò il compagno, prese un barilotto da 20 Kg. di polvere da sparo e pur consapevole del rischio che stava correndo diede fuoco ad una miccia corta. Venne scaraventato dall'esplosione a quaranta passi di distanza senza vita; la volta dei cunicoli crollata travolse l'esercito nemico e la Cittadella fu salva.

Il corpo fu sepolto in una fossa comune. La vedova, in una supplica inviata al duca Vittorio Amedeo II, chiese una pensione. Ottenne un vitalizio di due pani al giorno.

La frase storica che avrebbe pronunciato allontanando il compagno, e divenuta celebre fra i vecchi piemontesi, fu: "Auss-te ch'it ses pi long d' na giornà senza pan" (alzati, che sei più lungo di una giornata senza pane).

Otto giorni dopo Torino fu liberata dall'assedio.

OPERE COLLEGATE IL MUSEO PIETRO MICCA

(via Guicciardini 7/a Torino tel. 011/546317 – orario di apertura da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 18)

Il museo civico Pietro Micca e dell'assedio di Torino del 1706 nasce nel 1961 in occasione della celebrazione del centenario dell'unità d'Italia.

Torino nel 1706 era una città di 40.000 abitanti, circondata da una cerchia di possenti mura e sul lato ovest la magnifica Cittadella.

Presso il museo potrete vedere una interessante ricostruzione virtuale interattiva della città nel 1706.

Presso il museo potrete anche vedere la ricostruzione virtuale interattiva della fortificazione della Cittadella, delle gallerie, della disposizione delle truppe assediati, della disposizione delle truppe e delle tattiche militari adottate durante la battaglia che liberò la città dall'assedio.

Dalle sale del museo si accede alla rete delle gallerie sotterranee (giungono sino a una profondità di circa 14 metri), stimate in circa 14 chilometri di lunghezza, di cui percorribili solo 9.

Le gallerie hanno tipologie diverse: le gallerie capitali si diramavano radialmente all'interno della cittadella; si distinguevano in capitali alte e basse sovrapposte le une alle altre. Poi c'era la galleria magistrale che raccordava le capitali alte; le gallerie secondarie che si diramavano dalle precedenti e coprivano tutta l'area. Infine c'erano piccole gallerie con i fornelli predisposti per lo scoppio delle mine.

La visita di questo museo è particolarmente adatto a famiglie con ragazzini; la discesa nelle gallerie è veramente interessante, emozionante e coinvolgente.

La scoperta delle gallerie e il luogo esatto in cui venne ritrovato il corpo di Pietro Micca è dovuto alle ricerche del generale Guido Amoretti, studioso di storia italiana e archeologo, solo nel 1958.

(fine prima parte)



FATTURAZIONE ELETTRONICA

per la Pubblica Amministrazione

NO PROBLEM!

6 GIUGNO 2014

Fatturazione Elettronica
obbligatoria per Ministeri,
Agenzie Fiscali ed Enti
Previdenziali



15 MARZO 2015

Estensione dell'obbligo della
Fatturazione Elettronica
a tutti gli Enti della
Pubblica Amministrazione

- ✓ **Fatture in formato PDF**
oppure
- ✓ **Fatture in formato XML**
oppure
- ✓ **Inserimento manuale dei dati**
su un portale dedicato

A tutto il resto ci pensa LIRA!

(firma digitale – trasmissione - conservazione sostitutiva)



Sapete sempre su chi contare.



software partner  **TeamSystem®**

www.lirato.it

info@lirato.it

Torino - Via Antonio Banfo, 41

Tel . 011.71.79.400

Fax 011. 71.79.499

Non rubare
tempo al tuo
tempo

Automatizza i
processi legati
ai documenti



Il futuro è adesso

Adotta l'unica
soluzione IT
studiata per
Consulenti del Lavoro
e Commercialisti.

- Archivia qualsiasi tipo di documento anche proveniente da gestionali paghe e contabilità.
- Automatizza l'acquisizione dei documenti che arrivano dalle Istituzioni: ENTRATEL, INPS, INAIL, MinLav, Regione, etc.
- Acquisisce automaticamente i dati interni ai documenti (es. per la ricevuta F24 telematico: azienda, periodo, data, importo ed esito).
- Condivide la documentazione che vuoi Tu (quella che produci e quella che ricevi) con chi vuoi Tu.
- Invia automaticamente i documenti con possibilità di scelta fra link e file.
- Produce avvisi automatici legati a date o eventi documentali.
- Attribuisce l'hash (impronta) ad ogni documento archiviato.
- Esegue comunicazioni massive tramite mail, fax, sms con scelta automatica della priorità e dei destinatari.

Chiamaci per una demo gratuita: +39.0547.480983 oppure scrivici a: info@magnacartasoftware.it
magnacartasoftware.it